LA CONVENZIONE DI ISTANBUL – UN POTENTE STRUMENTO PER PORRE FINE ALLA VIOLENZA DI GENERE



Un manuale per i parlamentari riguardante la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

> AL SICURO DALLA PAURA AL SICURO DALLA VIOLENZA





LA CONVENZIONE DI ISTANBUL – UN POTENTE STRUMENTO PER PORRE FINE ALLA VIOLENZA DI GENERE

Un manuale per i parlamentari riguardante la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

Le opinioni espresse in quest'opera sono responsabilità degli autori e non riflettono necessariamente la politica ufficiale del Consiglio d'Europa.

Tutte le richieste relative alla riproduzione o alla traduzione totale o parziale del seguente documento devono essere indirizzate alla Direzione Comunicazione (F-67075 Strasbourg Cedex o publishing@coe.int). Ogni altra corrispondenza relativa alla presente pubblicazione deve essere indirizzata alla Segreteria della Commissione sull'uguaglianza e la non discriminazione, presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Design copertina e impaginazione: Ufficio produzione documenti e pubblicazioni (SPDP)

© Consiglio d'Europa, novembre 2019 Stampato presso il Consiglio d'Europa F-67075 Strasburgo

Cedex

A cura della

Segretariato della Commissione sull'uguaglianza e la non discriminazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, in collaborazione con Anne-Katrin Speck, esperta consulente

Contents

ABBREVIAZIONI	5		
GLOSSARIO DEI TERMINI ESSENZIALI			
CONSIGLIO D'EUROPA: DIFENDERE I DIRITTI DELLE DONNE, MIRARE A RAGGIUNGERE LA PARITÀ DI GENERE E A PORRE FINE ALLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E ALLA VIOLENZA DOMESTICA	9		
Il Consiglio d'Europa in breve	9		
L'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa: combattere la violenza contro le donne	9		
1. PERCHÉ QUESTO MANUALE?	11		
2. LA PIAGA DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE	13		
3. LA CONVENZIONE DI ISTANBUL: UN QUADRO GIURIDICO E POLITICO COMPLETO PER PORRE FINE ALLA VIOLENZA DI GENERE	15		
3.1. La Convenzione di Istanbul: obiettivo e campo di applicazione	16		
3.2. Contrastare la disinformazione sulla Convenzione di Istanbul	19		
4. COME VIENE MONITORATA L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE			
DI ISTANBUL?	21		
4.1. Rapporti trasmessi dagli Stati	21		
4.2. Procedura di indagine urgente	22		
4.3. Raccomandazioni generali	23		
4.4. Monitoraggio dell'attuazione della Convenzione di Istanbul: qual è il ruolo dei Parlamenti?	23		
5. IL RUOLO DEI PARLAMENTARI NEL SOSTENERE LA CONVENZIONE DI ISTANBUL	25		
5.1. Promuovere la ratifica della Convenzione di Istanbul	26		
5.2. Monitoraggio e sostegno all'attuazione della Convenzione	30		
5.3. Impegno parlamentare nel controllo del GREVIO	44		
5.4. Quali sono le strutture e i meccanismi esistenti per promuovere l'attuazione?	50		
5.5. Riepilogo	52		

6. COMPETENZE INTERNE E ALLEANZE ESTERNE		
	6.1. Competenze interne	54
	6.2. Alleanze e competenze esterne	55
7. CONCLUSION	NI .	56
	LISTA DI CONTROLLO PER I PARLAMENTARI: ERE LA CONVENZIONE DI ISTANBUL	57
PREVENZIONE	FESTO DELLA CONVENZIONE DI ISTANBUL SULLA E LA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA NEI CONFRONT OLENZA DOMESTICA (STCE N. 210)	TI DELLE
ALLEGATO 3 – I	LETTURE E RISORSE ADDIZIONALI	100
	Fonti selezionate del Consiglio d'Europa	100
	Altre pubblicazioni	104
	Selezione di strumenti internazionali	105
	Strumenti mondiali	105
	Strumenti regionali	105
	Altri link utili	106
	Internazionali	106

Abbreviazioni

APCE Assemblea Parlamentare del

Consiglio d'Europa

CEDAW Convenzione ONU sull'eliminazione

di ogni forma di discriminazione

nei confronti delle donne

Comitato CEDAW Comitato ONU per l'eliminazione della

discriminazione nei confronti delle donne

Comitato delle Parti Comitato delle Parti della Convenzione

del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)

Convenzione di Istanbul Convenzione del Consiglio d'Europa

sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

GREVIO Gruppo di esperti sulla lotta con-

tro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

HELP Programma per la formazione sui diritti

umani per i professionisti del diritto

MGF Mutilazioni genitali femminili

ONG Organizzazione non governativa

STCE Serie dei Trattati del Consiglio d'Europa

Glossario dei termini essenziali

Violenza contro le donne: ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi o possa provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica per le donne, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata.

Violenza domestica: ogni atto di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verifichi all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

Genere: ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini. La Convenzione di Istanbul riconosce che gli stereotipi di genere contribuiscono a rendere accettabile per alcune persone la violenza contro le donne.

Violenza di genere contro le donne: si intende qualsiasi violenza diretta contro le donne in quanto tali, o che colpisce le donne in modo sproporzionato.

Stereotipi di genere: gli stereotipi di genere sono idee preconcette secondo le quali ai maschi e alle femmine vengono arbitrariamente assegnati ruoli e caratteristiche che sono determinati e limitati dal loro sesso.



Consiglio d'Europa: difendere i diritti delle donne, mirare a raggiungere la parità di genere e a porre fine alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica

Il Consiglio d'Europa in breve

Il Consiglio d'Europa è la principale organizzazione di difesa dei diritti umani del continente. Tutti i 47 Stati membri hanno sottoscritto la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, un trattato per la tutela dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto. Il Consiglio d'Europa ha promosso attivamente la protezione delle donne e delle ragazze dalla violenza di genere. L'adozione della Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (la "Convenzione di Istanbul") ha chiaramente dimostrato che il Consiglio d'Europa svolge un ruolo di primo piano nella promozione della parità di genere, nella difesa dei diritti umani delle donne e nella lotta per porre fine alla violenza di genere.

Lo sapevate?

La Convenzione di Istanbul è entrata in vigore nel 2014, poco più di tre anni dopo la sua adozione: un segno evidente dell'adesione degli Stati europei ai valori e ai principi sanciti dalla Convenzione.

L'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa: combattere la violenza contro le donne

L'Assemblea Parlamentare riunisce 648 parlamentari dei 47 Stati membri del Consiglio d'Europa. Parla a nome di 830 milioni di europei e rappresenta la coscienza democratica del continente europeo.



L'Assemblea ha condannato sistematicamente e fermamente la violenza contro le donne come una delle più gravi e diffuse violazioni dei diritti umani. Nel 2006, un gruppo di parlamentari impegnati su questo fronte ha creato il Network Parlamentare "Donne libere dalla violenza", con lo scopo di coinvolgere attivamente e a tutti i livelli i parlamentari in tutta Europa e non solo, per sensibilizzare su questa grave violazione dei diritti umani e per avviare, incoraggiare e promuovere cambiamenti legislativi e di orientamento politico per porre fine alla violenza di genere.

Nel 2008, l'Assemblea ha chiesto l'adozione di norme europee giuridicamente vincolanti sulla violenza contro le donne², norme che sono state successivamente sancite dalla Convenzione di Istanbul. L'Assemblea è stata strettamente associata alle discussioni e alla stesura della Convenzione di Istanbul. Ciò significa che i rappresentanti democraticamente eletti dei cittadini europei hanno potuto contribuire a plasmare il contenuto del più avanzato tra i trattati sui diritti umani finalizzati a porre fine alla violenza contro le donne.

Una delle principali novità della Convenzione di Istanbul è il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nel monitoraggio dell'attuazione della Convenzione stessa. Altrettanto importante è il fatto che la Convenzione di Istanbul prevede un ruolo di rilievo per l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, che è invitata a fare il punto sull'attuazione della Convenzione a intervalli regolari.

Volete sapere chi rappresenta il vostro Parlamento nel Network "Donne libere dalla violenza"? La lista dei membri è disponibile online, all'indirizzo http://www.assembly.coe.int/ nw/Page-EN. asp?LID=WFfV (ultima consultazione 22 ottobre 2019).

Si veda Risoluzione 1635 (2008) e Raccomandazione 1847 (2008) dell'APCE sul tema: "Lotta alla violenza nei confronti delle donne: verso una Convenzione del Consiglio d'Europa".

1. Perché questo manuale?

a Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa è il trattato internazionale sui diritti umani più progressista e ambizioso per l'eliminazione della violenza contro le donne. Ha ricevuto due prestigiosi premi internazionali³ ed è spesso considerata il testo di riferimento⁴ nella lotta contro la violenza di genere.

Dalla sua adozione nell'aprile 2011, la Convenzione ha avuto un notevole impatto positivo in tutta Europa. Ha contribuito ad attirare l'attenzione dell'opinione pubblica sull'urgente necessità di intervenire per combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica. La Convenzione ha stimolato e ispirato modifiche importanti e progressiste alle leggi e alle politiche nazionali relative alla violenza di genere. Ha evidenziato la necessità di un maggior numero di centri di assistenza e di servizi per le donne vittime di violenza. Inoltre, la Convenzione ha dato luogo a dibattiti pubblici oltremodo necessari su questioni relative alla violenza sessuale, e in particolare allo stupro.

Tuttavia, anche le norme più efficaci possono portare a cambiamenti positivi e duraturi solo se i Paesi sottoscrivono, ratificano e attuano appieno la Convenzione. A questo proposito, i Parlamenti e i loro membri svolgono un ruolo fondamentale. Possono conferire legittimità democratica alle misure volte a dare attuazione al trattato, creare quadri giuridici e politici solidi, finalizzati a porre fine alla violenza contro le donne e controllarne l'effettiva attuazione. Il loro ruolo essenziale nell'approvazione dei bilanci nazionali e

^{3.} Nel 2012, l'Osservatorio spagnolo contro la violenza domestica e di genere ha insignito il Consiglio d'Europa del suo premio più prestigioso per l'eliminazione della violenza di genere in riconoscimento dell'impegno profuso per la stesura della Convenzione di Istanbul. Nel 2015, la Convenzione è stata insignita del prestigioso Vision Award da parte del World Future Council, dell'Unione interparlamentare e dell'UN Women, in riconoscimento del suo contributo alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne.

^{4.} Osservazioni di Lakshmi Puri, ex vicedirettrice esecutiva di UN Women, in occasione della manifestazione parallela del Consiglio d'Europa "Violenza contro le donne: la nostra pre-occupazione, la nostra risposta" alla 57a Sessione della Commissione sulla condizione delle donne, New York, 4 marzo 2013, disponibile su: www.unwomen.org/en/news/stories/2013/3/remarks-by-lakshmi-puri-at-csw57-side-event (ultima consultazione 22 ottobre 2019).

nella supervisione dell'azione dell'esecutivo colloca gli organi legislativi tra gli attori fondamentali nella lotta contro la violenza di genere.

Il presente manuale intende essere una risorsa pratica per i parlamentari di tutti gli schieramenti e di tutti i sistemi politici, indipendentemente dal fatto che il loro Paese abbia già ratificato o debba ancora ratificare la Convenzione di Istanbul. Esso mira ad approfondire la loro conoscenza della Convenzione e a sostenere i parlamentari di tutta Europa affinché svolgano un ruolo attivo nel promuoverne la ratifica e l'attuazione. Il manuale fornisce inoltre esempi⁵ di come i parlamentari possano utilizzare le loro funzioni legislative, di controllo e altre funzioni per contribuire a porre fine alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

^{5.} Il presente manuale si basa su colloqui con i membri dell'Assemblea Parlamentare e sulle risposte a un questionario distribuito alle delegazioni parlamentari nazionali nel marzo 2019 tramite il Centro europeo di ricerca e documentazione parlamentare (CERDP), disponibile sul sito web della Commissione sull'uguaglianza e la non discriminazione dell'Assemblea, all'indirizzo http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/WomenFFViolence/IstanbulQuestionnaire-EN. pdf.

2. La piaga della violenza contro le donne

La violenza contro le donne e la violenza domestica continuano ad essere tra le violazioni dei diritti umani più diffuse al mondo. Colpiscono le donne di ogni estrazione sociale, indipendentemente dal contesto culturale, religioso, economico, sociale o geografico. Secondo le Stime mondiali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, una donna su tre in tutto il mondo è vittima di violenza di genere nel corso della propria vita. ⁶

L'Europa non fa eccezione. Ogni giorno, molte donne nel nostro continente sono vittime di violenze psicologiche e fisiche, di molestie, di atti persecutori ("stalking"), di stupro, sono mutilate, costrette al matrimonio dalla famiglia o sterilizzate contro la loro volontà. Un'indagine condotta dall'Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali ha mostrato che tra il 45% e il 55% delle donne e delle ragazze nell'Unione europea dai 15 anni in su sono state vittime di molestie sessuali. Le indagini nazionali rivelano inoltre che sono molto diffuse la violenza domestica, la violenza sessuale e altre forme di violenza sulle donne.

La violenza di genere ha conseguenze devastanti per le vittime e per la società nel suo complesso. Riconoscere la portata e l'impatto di questo flagello è indispensabile se si vuole condurre efficacemente la lotta per porre fine alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

Per le stime, si veda www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women (ultima consultazione 22 ottobre 2019).

I risultati delle indagini sono disponibili all'indirizzo https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data- and-maps/survey-data-explorer-violence-against-women-survey (ultima consultazione 22 ottobre 2019).



3. La Convenzione di Istanbul: un quadro giuridico e politico completo per porre fine alla violenza di genere

a Convenzione di Istanbul⁸ è un trattato internazionale innovativo e giuridicamente vincolante che persegue l'obiettivo di sradicare la violenza contro le donne e la violenza domestica. La Convenzione fornisce agli Stati che l'hanno ratificata un quadro completo di politiche e misure basate sulle migliori prassi per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica. La Convenzione è stata creata in Europa, ma ha una portata globale. È stata redatta sulla base dell'idea che le misure volte ad affrontare i problemi globali connessi alla violenza di genere non dovrebbero essere limitate ad una specifica area geografica. Qualsiasi Stato può aderirvi o utilizzarla come modello per la legislazione e le politiche nazionali e regionali.

La forza della Convenzione risiede nella sua completezza e nel suo impegno ad affrontare le cause alla radice della violenza contro le donne e della violenza domestica. La presente sezione espone i principi fondamentali della Convenzione e ne dimostra la potenzialità di farci avvicinare alla creazione di società libere dalla violenza di genere.

La Convenzione di Istanbul... è un manifesto, che definisce una visione della società in cui le donne non siano subordinate agli uomini e la parità di genere sia pienamente raggiunta.⁹

Al 30 giugno 2019, 34 Stati hanno ratificato la Convenzione; 11 Stati membri e l'Unione europea l'hanno firmata. Non siete sicuri che il vostro Paese abbia firmato e ratificato la Convenzione di Istanbul? Consultate lo stato delle firme e ratifiche all'indirizzo https:// www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures (ultima consultazione 22 ottobre 2019).

^{9. &}quot;La Convenzione di Istanbul sulla violenza contro le donne: risultati e sfide", Rapporto dell'APCE, 8 giugno 2019, Doc. 14908, §12).

3.1. La Convenzione di Istanbul: obiettivo e campo di applicazione

L'obiettivo della Convenzione è quello di porre fine alla violenza contro le donne e alla violenza domestica e di salvaguardare il diritto umano fondamentale delle donne a vivere una vita libera dalla violenza. Il campo di applicazione della Convenzione si estende a tutte le forme di violenza di cui sono vittime le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato. Le colonne portanti della Convenzione di Istanbul sono la prevenzione della violenza, la protezione delle vittime e il procedimento penale nei confronti dei responsabili. La Convenzione riconosce che la lotta contro la violenza di genere può rivelarsi efficace solo nel caso in cui gli Stati attuino politiche organiche e coordinate.

L'approccio delle 4 P della Convenzione di Istanbul

- Prevenzione
- Protezione
- Procedimenti penali
- ▶ Politiche integrate

3.1.1. Chi è protetto dalla Convenzione?

I principali beneficiari della Convenzione di Istanbul sono le donne. Il motivo è semplice: la Convenzione cerca di affrontare le forme di violenza subite unicamente dalle donne in quanto tali (come le mutilazioni genitali femminili o l'aborto forzato) o alle quali le donne sono esposte in modo sproporzionato rispetto agli uomini (violenza domestica, matrimonio forzato, sterilizzazione forzata, stupro e altre forme di violenza sessuale, molestie sessuali o stalking).

Le Parti alla Convenzione di Istanbul sono incoraggiate ad estenderne l'applicazione a tutte le persone a rischio o vittime di violenza domestica, compresi uomini, bambini e anziani, in considerazione del fatto che anche gli uomini subiscono alcune forme di violenza contemplate dalla Convenzione di Istanbul, sebbene meno di frequente e spesso in forme meno gravi.

3.1.2. Quali sono gli obblighi degli Stati ai sensi della Convenzione?

I diritti umani sono spesso formulati in termini di obblighi imposti agli Stati di astenersi da determinati comportamenti: i funzionari statali non devono torturare o discriminare gli individui, né limitare il loro diritto alla libertà di espressione senza giustificazione. Analogamente, le autorità statali e altri soggetti che agiscono in nome dello Stato devono astenersi da atti di violenza contro le donne. Gli Stati hanno tuttavia anche obblighi positivi. Questa dimensione dei loro obblighi internazionali è particolarmente importante nel contesto della violenza contro le donne e della violenza domestica, che è più spesso perpetrata da soggetti privati che da agenti dello Stato. Di conseguenza, la Convenzione di Istanbul include e integra la norma della dovuta diligenza ("due diligence"), definita come l'obbligo degli Stati di "prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali" (articolo 5).

È inoltre fondamentale riconoscere che la violenza sulle donne e la violenza domestica non si verificano isolatamente o per caso. Prosperano nelle società in cui atteggiamenti nocivi, pregiudizi, stereotipi di genere, nonché usanze o tradizioni sessiste giustificano o incoraggiano comportamenti che umiliano le donne e le trattano come inferiori. Tali atteggiamenti sono terreno fertile per la violenza contro le donne, compresa la violenza domestica. La Convenzione di Istanbul impone pertanto agli Stati di adottare e attuare una serie di misure al fine di prevenire la violenza, proteggere le vittime e perseguire i colpevoli attraverso misure e politiche coordinate.

Prevenzione

La Convenzione include l'obbligo generale di prevenire la violenza contro le donne ed enuncia misure preventive dettagliate volte a:

- ▶ promuovere il cambiamento degli atteggiamenti e dei comportamenti che giustificano la violenza nei confronti delle donne;
- sensibilizzare l'opinione pubblica affinché riconosca la violenza di genere in tutte le sue forme, ovunque si verifichi, e la denunci;
- inserire nei programmi scolastici a tutti i livelli di istruzione materiali didattici riguardanti la parità, al fine di insegnare ai bambini il rispetto reciproco nelle relazioni;
- ► formare tutti i professionisti che lavorano a contatto con le vittime nella prevenzione e nell'individuazione della violenza;
- sviluppare programmi di trattamento per gli autori di violenza domestica e di reati sessuali, al fine di insegnare loro a rispettare le donne e ad adottare comportamenti non violenti.

Protezione

Una protezione efficace delle donne dalla violenza di genere richiede l'adozione di una serie di misure volte a sostenere le persone a rischio di violenza. A tal fine, la Convenzione prevede che gli Stati:

- ▶ pongano le esigenze e la sicurezza delle vittime al centro di tutte le misure;
- garantiscano che le vittime sappiano dove e come ottenere aiuto, e istituiscano servizi di supporto specializzato che forniscano loro assistenza medica e consulenza psicologica e legale;
- ► forniscano case rifugio e linee di assistenza telefonica 24 ore su 24, 7 giorni su 7;
- stabiliscano misure urgenti di allontanamento degli autori di violenze dal domicilio familiare, nonché ingiunzioni restrittive o ordini di protezione;
- proteggano e sostengano i bambini testimoni di violenza all'interno della famiglia.

Procedimenti penali

È necessario un solido quadro normativo penale per assicurare giustizia alle vittime, procedere contro i responsabili e porre fine all'impunità: ai sensi della Convenzione di Istanbul, gli Stati firmatari sono tenuti a perseguire penalmente (o a criminalizzare con altre misure) le varie forme di violenza, tra cui:

- violenza psicologica;
- stalking;
- violenza sessuale, compreso lo stupro;
- molestie sessuali;
- matrimonio forzato;
- mutilazioni genitali femminili;
- ▶ aborto forzato e sterilizzazione forzata.

Gli Stati Parte sono altresì tenuti a:

- garantire che tutte queste forme di violenza siano adeguatamente punite;
- garantire che la cultura, la religione, le tradizioni o altre ragioni personali non siano accettate a difesa di comportamenti criminali, né di diritto, né di fatto;
- garantire che le vittime e i loro figli abbiano accesso a speciali misure di protezione durante le indagini e i procedimenti giudiziari;
- accertarsi che le forze dell'ordine rispondano immediatamente alle richieste di assistenza, gestiscano adeguatamente le situazioni pericolose e indaghino rapidamente su ogni segnalazione di presunta violenza contro le donne.

Politiche integrate

La violenza sulle donne e la violenza domestica non possono essere affrontate efficacemente con risposte non coordinate e improvvisate. L'eliminazione delle cause alla radice del fenomeno e dei sintomi della violenza di genere e domestica richiede sforzi concertati da parte di una varietà di soggetti, tra cui i servizi di polizia, giudiziari, sociali, le agenzie per la protezione dell'infanzia, gli operatori sanitari, le organizzazioni non governative a difesa delle donne e altri soggetti pertinenti. La Convenzione di Istanbul riconosce tale esigenza ed esorta a fornire una risposta unitaria alla violenza attraverso politiche integrate, globali e coordinate che pongano al centro le esigenze delle vittime.

A cinque anni dalla sua entrata in vigore, l'Assemblea ritiene che la Convenzione di Istanbul abbia già avuto un impatto tangibile e positivo. Ha contribuito ad accrescere la consapevolezza nelle vittime e a sensibilizzare la società in generale... Le discussioni sull'eventuale ratifica... hanno suscitato dibattiti sulla violenza contro le donne, sulla sua portata e il suo impatto sulle vittime, e sull'urgenza di combatterla per salvare vite umane.¹⁰

3.2. Contrastare la disinformazione sulla Convenzione di Istanbul

Tutti gli interventi richiesti dalla Convenzione di Istanbul mirano a porre fine alla violenza sulle donne, obiettivo su cui tutti dovrebbero concordare. Eppure, negli ultimi anni, in tutta Europa e oltre i suoi confini si è assistito a una reazione contraria ai diritti umani delle donne. Non sorprende che tale reazione abbia lasciato il segno sulla Convenzione di Istanbul, rallentando i progressi della sua ratifica e della sua attuazione. Tali sviluppi richiedono l'attenzione e l'intervento dei parlamentari. Costituiscono un attacco al quadro normativo progressista stabilito dalle nazioni europee che hanno collettivamente negoziato, redatto e adottato all'unanimità la Convenzione di Istanbul, con il contributo importante di parlamentari democraticamente eletti.

^{10. &}quot;La Convenzione di Istanbul sulla violenza contro le donne: risultati e sfide", Rapporto dell'APCE, 8 giugno 2019, Doc. 14908, §8.

3.2.1. Che cosa possono fare i parlamentari per contrastare gli attacchi e sfatare i malintesi riguardo alla Convenzione di Istanbul?

Sapere chi c'è dietro questi attacchi: una "scellerata alleanza" di gruppi religiosi ultra-conservatori e autoproclamatisi "attivisti per i diritti maschili", che hanno diffuso false narrazioni sulla Convenzione di Istanbul. Si oppongono a diritti e concetti da tempo riconosciuti nel diritto internazionale in materia di diritti umani. Il loro intento è quello di minare l'obiettivo stesso che la Convenzione di Istanbul si propone di raggiungere: eradicare la disuguaglianza tra donne e uomini, che è terreno fertile per la violenza di genere.

Opporsi alla disinformazione, perché tacere mentre altri diffondono falsità sulla Convenzione di Istanbul significherebbe rinunciare agli importanti benefici arrecati dalla Convenzione in materia di tutela dei diritti umani delle donne.

Evidenziare i fatti concreti: è essenziale difendere pubblicamente la Convenzione per garantirne il massimo impatto. Occorre utilizzare i social media e i media tradizionali, le interviste e altri canali per dare risalto agli obiettivi della Convenzione di Istanbul: proteggere le donne dalla violenza di genere. Bisogna sottolineare i vantaggi e le principali realizzazioni della Convenzione.

Vi servono ulteriori informazioni?

Il Consiglio d'Europa ha prodotto un documento di orientamento sotto forma di un pratico Opuscolo con domande e risposte volto a smascherare e rettificare i pregiudizi sulla Convenzione di Istanbul. Tutti i parlamentari sono invitati a utilizzare questo opuscolo, disponibile in 20 lingue, nell'ambito delle loro discussioni o dibattiti sui reali obiettivi della Convenzione di Istanbul.¹¹

^{11.} Opuscolo con domande e risposte, è disponibile all'indirizzo https://rm.coe.int/istanbul-convention-questions-and-answers-italian/1680944876 (ultima consultazione 22 ottobre 2019).

4. Come viene monitorata l'attuazione della Convenzione di Istanbul?

a Convenzione istituisce un meccanismo di monitoraggio per controllare la corretta attuazione delle sue disposizioni. Questo meccanismo è costituito da due pilastri distinti, ma che interagiscono tra loro: il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO), un organismo indipendente di esperti, e il Comitato delle Parti, un organo politico composto da rappresentanti ufficiali degli Stati Parte alla Convenzione. Le loro conclusioni e raccomandazioni contribuiscono ad assicurare il rispetto della Convenzione da parte degli Stati e a garantire la sua efficacia a lungo termine.


4.1. Rapporti trasmessi dagli Stati

Il meccanismo di monitoraggio istituito dalla Convenzione di Istanbul si basa su una procedura di valutazione dei singoli paesi effettuata dal GREVIO sulla base dei rapporti trasmessi dagli Stati e di un'ulteriore raccolta di informazioni. ¹² La Figura 1 mostra il flusso di lavoro della prima valutazione da parte del GREVIO (rapporto iniziale). Gli Stati Parte sono tenuti ad utilizzare il questionario ¹³ del GREVIO per riferire in merito alle misure legislative e di altro genere che danno attuazione a tutte le disposizioni della Convenzione di Istanbul. Sulla base delle informazioni ottenute dallo Stato e attraverso i rapporti ombra delle ONG o delle istituzioni nazionali per i diritti umani, il GREVIO effettua una valutazione completa dello stato di attuazione della Convenzione. Come illustrato dal diagramma in Figura 1, il processo di valutazione si basa sul dialogo tra l'organo di controllo e un'ampia gamma di interlocutori nazionali.

^{12.} Ulteriori informazioni sul controllo da parte del GREVIO e sul suo primo ciclo di valutazione (rapporto iniziale) sono disponibili sul sito: www.coe.int/en/web/istanbul-convention/about-monitoring1 e www.coe. int/en/web/istanbul-convention/steps-in-the-first-base-line-evaluation-procedure (ultima consultazione per entrambi 23 ottobre 2019).

Il questionario del GREVIO (ultima consultazione 23 ottobre 2019) è disponibile all'indirizzo: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/ DisplayDCTMContent?documentId=09000016805c95b0.

Figura 1 – Flusso di lavoro della prima procedura di valutazione del GREVIO (rapporto iniziale). © sito web Convenzione di Istanbul.



4.2. Procedura di indagine urgente

La Convenzione di Istanbul prevede ugualmente una speciale procedura d'indagine urgente¹⁴ che consente di adottare misure urgenti "per prevenire una forma grave, diffusa o ricorrente di uno degli atti di violenza contemplati dalla Convenzione." ¹⁵ Quando il GREVIO giunge alla conclusione che una situazione richiede attenzione immediata, può avviare la procedura d'indagine e richiedere la presentazione urgente di un rapporto speciale da parte dello Stato interessato.

^{14.} Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680462547 (ultima consultazione 23 ottobre 2019).

Paragrafo 358 della relazione esplicativa alla Convenzione di Istanbul, disponibile all'indirizzo: https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210 (ultima consultazione 23 ottobre 2019).

4.3. Raccomandazioni generali

Infine, il GREVIO può adottare raccomandazioni che non siano specifiche per un dato Paese, ma che trattino questioni di interesse per tutti gli Stati Parte. Questa procedura offre al GREVIO la possibilità di fornire orientamenti sull'effettiva attuazione delle disposizioni della Convenzione, chiarendo temi e concetti fondamentali.

4.4. Monitoraggio dell'attuazione della Convenzione di Istanbul: qual è il ruolo dei Parlamenti?

La Convenzione di Istanbul è uno strumento fondamentale dal punto di vista del contenuto. Ma è anche innovativa nel prevedere esplicitamente, all'Articolo 70, il ruolo dei Parlamenti nel controllo della sua attuazione.

Articolo 70

- 1. I Parlamenti nazionali sono invitati a partecipare al controllo delle misure adottate per l'attuazione della presente Convenzione.
- 2. Le Parti presentano i rapporti del GREVIO ai loro Parlamenti nazionali.
- 3. L'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa è invitata a fare regolarmente un bilancio dell'applicazione della presente Convenzione.

La Convenzione di Istanbul è l'unico strumento internazionale in materia di diritti umani a riconoscere espressamente l'importanza di coinvolgere i Parlamenti nazionali nella valutazione dell'attuazione del trattato. I Governi sono tenuti ad invitare i Parlamenti nazionali a partecipare al controllo. Devono inoltre sottoporre per consultazione i rapporti del GREVIO al Parlamento. La Convenzione di Istanbul impone altresì all'Assemblea Parlamentare di monitorare regolarmente le modalità di attuazione del trattato da parte degli Stati Parte. Ciò garantisce che la questione della violenza nei confronti delle donne sia regolarmente inserita nell'agenda politica del Consiglio d'Europa.



5. Il ruolo dei parlamentari nel sostenere la Convenzione di Istanbul

a violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani. L'assenza di una chiara presa di posizione da parte dei leader politici riguardo a questo fenomeno finisce per assecondare gli sforzi di quanti mirano a relegare tali violenze nella sfera privata e contribuisce a perpetuare e persino a giustificare gli atti di violenza contro le donne e di violenza domestica. L'eliminazione della violenza di genere dovrebbe quindi essere una preoccupazione e una priorità per tutti: potere esecutivo, legislativo e giudiziario, organizzazioni della società civile, organismi per la difesa dei diritti umani, gruppi per i diritti delle donne e altre ONG, organizzazioni professionali e sindacati, media e settore privato, organismi accademici e gruppi comunitari, organizzazioni regionali e internazionali e cittadini in generale.

In quanto legislatori e responsabili delle politiche, i parlamentari svolgono spesso l'importante compito di ratificare gli strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani e di garantire che la legislazione nazionale sia conforme alle norme sancite da tali strumenti; hanno la responsabilità di chiedere conto ai Governi dell'attuazione delle norme che hanno sottoscritto; approvano la legislazione e i bilanci necessari a trasformare le parole in fatti. Tutte queste funzioni fanno sì che i parlamentari si trovino in una posizione privilegiata per diventare i principali sostenitori e promotori dei trattati internazionali, tra cui la Convenzione di Istanbul. Inoltre, in quanto rappresentanti eletti, creano un legame vitale tra i responsabili politici e i loro collegi elettorali, che può essere utilizzato per promuovere una migliore comprensione degli obiettivi e dei vantaggi della Convenzione di Istanbul.

Lo sapevate?

Il rapporto dell'Assemblea Parlamentare sulla Convenzione di Istanbul chiede un'azione energica per porre fine alla violenza nei confronti delle donne e una risposta incisiva alle reazioni contro i diritti umani delle donne.

Desiderate maggiori informazioni?

Vi invitiamo a leggere il rapporto¹⁶ e ad esaminare la Risoluzione 2289 (2019) dell'Assemblea e a visitare il sito web della Commissione sull'uguaglianza e la non discriminazione dell'APCE.¹⁷

5.1. Promuovere la ratifica della Convenzione di Istanbul

Al 30 giugno 2019, quasi tre quarti degli Stati membri del Consiglio d'Europa avevano ratificato la Convenzione di Istanbul. Ma ottenere l'approvazione parlamentare per la ratifica non è sempre stata "una passeggiata". Talvolta la ratifica è stata ostacolata da un lungo processo di verifica dell'attuale conformità di un Paese alle norme della Convenzione e dai lenti progressi nell'adeguamento della legislazione nazionale alle sue disposizioni. In altri casi, i progressi sono stati ritardati dalla disinformazione e da preoccupazioni infondate. I parlamentari hanno la responsabilità di risolvere il problema dell'incompatibilità delle leggi e delle prassi nazionali con la Convenzione e di adoperarsi per sfatare la diffusione di falsi miti.

Vale la pena di notare che i movimenti populisti e reazionari contemporanei non si sono fermati alle porte dei Parlamenti. A volte, gli stessi parlamentari possono diventare forze ostruzionistiche e opporsi alla ratifica della Convenzione di Istanbul inseguendo vantaggi politici a breve termine. Per superare questi ostacoli e porre fine alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica, occorrono un grande impegno e una forte volontà politica e i parlamentari dovrebbero dare l'esempio in questo senso.

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=27718&lang=2 (ultima consultazione il 23 ottobre 2019).

La Risoluzione 2289 dell'APCE è disponibile all'indirizzo http://assembly.coe.int/nw/xml/ XRef/Xref-XML2HTML-en. asp?fileid=28017&lang=en (ultima consultazione 23 ottobre 2019).

5.1.1. Prendere decisioni informate con la partecipazione di un ampio spettro di parti interessate

▶ Prima della ratifica della Convenzione nel Riigikogu, il Parlamento dell'Estonia, la Commissione Affari giuridici di tale Parlamento ha discusso, in una riunione pubblica nel maggio 2016, quali modifiche legislative potessero essere necessarie per rendere la legislazione estone conforme alle norme della Convenzione di Istanbul. Hanno partecipato all'incontro il ministro della giustizia, il ministro della protezione sociale, rappresentanti del ministero dell'interno, del ministero della giustizia, della polizia, dell'ufficio della procura e numerosi giudici. Erano presenti anche la presidente dell'Unione estone dei centri di assistenza per le donne, la direttrice di un Centro a tutela delle donne, un membro del consiglio di amministrazione dell'Unione Estone per l'assistenza all'infanzia e uno psicoterapeuta.

5.1.2. Che cosa possono fare i parlamentari per promuovere la ratifica nel loro paese?

- ▶ Ricordare all'esecutivo e ai colleghi parlamentari che tutti hanno l'obbligo, il dovere e la responsabilità di difendere i diritti umani, porre fine alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.
- ▶ La battaglia per porre fine alla violenza di genere è tutt'altro che vinta. È opportuno citare statistiche precise per illustrare l'entità di questo flagello.
- ▶ Durante le audizioni o le attività di sensibilizzazione, dare voce alle vittime sopravvissute, che possono spiegare l'effetto devastante dell'incapacità delle autorità statali di intervenire sulla violenza contro le donne.
- ➤ Sottolineare l'importanza della cooperazione tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa: la ratifica della Convenzione contribuirà, in tutti gli Stati membri, ad armonizzare le legislazioni e le politiche e a potenziare gli sforzi per eradicare la violenza sulle donne e porre fine alla violenza domestica.
- ➤ Chiedere all'esecutivo di effettuare una mappatura della legislazione, delle politiche e delle prassi giudiziarie e amministrative vigenti, confrontandole con le disposizioni della Convenzione di Istanbul, al fine di individuare eventuali aree di incompatibilità.
- È necessario sapere quali azioni (parlamentari) saranno necessarie per conformarsi alla Convenzione.
- Rendere la ratifica un processo inclusivo, in cui si possano affrontare le legittime preoccupazioni sulle conseguenze dell'adesione alla Convenzione e smentire le affermazioni di coloro che deliberatamente diffondono narrazioni false.

- ▶ Denunciare le critiche per ciò che sono: una reazione contro i diritti delle donne. Quando un personaggio pubblico fa commenti sconsiderati o passa deliberatamente il segno, può equivalere a un'accettazione (o essere visto come una giustificazione) della violenza nei confronti delle donne: un crimine che non va tollerato in nessuna circostanza.
- ► Imparare dai successi altrui: man mano che sempre più Paesi ratificano la Convenzione di Istanbul e si sottopongono al monitoraggio del GREVIO, è utile conoscere l'impatto positivo della Convenzione nel rafforzamento del quadro giuridico e politico in tutta Europa per prevenire e contrastare la violenza di genere.

Vi servono ulteriori informazioni?

Le stesse valutazioni dell'Assemblea Parlamentare mostrano i progressi compiuti nella lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica grazie alla Convenzione di Istanbul. I relativi rapporti sono disponibili sul sito web del Network Parlamentare "Donne libere dalla violenza" e nell'Allegato 3 del presente manuale. Potrete inoltre consultare i rapporti e le risorse del GREVIO e fare riferimento alle dichiarazioni del Relatore Generale dell'Assemblea sulla violenza contro le donne, disponibili sul sito web della Commissione Uguaglianza e Non discriminazione dell'Assemblea.

5.1.3. Adoperarsi per il ritiro di eventuali riserve

Le responsabilità dei parlamentari non si esauriscono con la promozione della ratifica della Convenzione di Istanbul. I Parlamenti nazionali sono spesso coinvolti anche nelle decisioni relative alle riserve e al loro ritiro. Le riserve consentono agli Stati di definire gli obblighi che si assumono al momento dell'adesione a un trattato internazionale, ma possono essere ritirate in qualsiasi momento. Trattandosi di eccezioni all'applicazione uniforme delle norme stabilite dalla Convenzione di Istanbul, le riserve dovrebbero sempre essere temporanee. I parlamentari dovrebbero pertanto essere proattivi e riesaminare regolarmente la necessità di mantenere ancora eventuali riserve. Gli sforzi compiuti per ottenere lo scioglimento delle riserve renderanno pienamente effettive le garanzie previste dalla Convenzione di Istanbul.

Lo sapevate?

La Convenzione di Istanbul prevede un margine di manovra ristretto per la formulazione delle riserve. Ai sensi dell'articolo 78, le riserve sono ammesse solo in relazione ad un elenco ristretto di disposizioni, indicate nel paragrafo 2. Gli Stati devono motivare la richiesta di una riserva. Tutte le riserve vengono riesaminate periodicamente.

5.1.4 Promuovere la ratifica della Convenzione di Istanbul a livello mondiale

Il sostegno per la ratifica della Convenzione ha una dimensione globale. I Parlamentari svolgono un ruolo importante nell'impegno verso la ratifica universale della Convenzione. Dovrebbe essere infatti un obiettivo comune, dal momento che tutte le donne devono essere protette dalla violenza, indipendentemente dal luogo in cui vivono.

Cosa possono fare i parlamentari per sollecitare la ratifica universale?

- ► Evidenziare la portata globale della Convenzione e il suo potenziale per fungere da modello di azione a livello nazionale e internazionale.
- ➤ Sensibilizzare l'opinione pubblica sulla Convenzione e sottolinearne i successi nelle sedi multilaterali e nelle relazioni bilaterali.
- ▶ Documentare e condividere il successo della Convenzione: impegnarsi in uno scambio tra omologhi con parlamentari degli Stati che non hanno ancora ratificato la Convenzione di Istanbul, e sottolineare come abbia contribuito a rafforzare l'azione contro la violenza di genere nel loro Paese.

Francia: promuovere l'universalizzazione della Convenzione

In occasione della 19ª Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la Francia ha ribadito il suo impegno e la sua determinazione a garantire che la comunità internazionale combatta ed elimini ogni forma di violenza nei confronti delle donne. Nel 2019, la parità di genere, annunciata dal Presidente francese come la grande sfida del suo mandato quinquennale, è stata una delle priorità della Francia durante la sua presidenza del G7 e del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. In coordinamento con i suoi partner europei e internazionali, la Francia ha lanciato una campagna per l'adozione universale della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

5.2. Monitoraggio e sostegno all'attuazione della Convenzione

Quando uno Stato ratifica la Convenzione di Istanbul, assume l'obbligo giuridico di attuarla integralmente. Ciò comporta la modifica delle leggi e delle politiche nazionali per renderle conformi alle norme contenute nella Convenzione. I parlamentari possono avvalersi di una varietà di strumenti per sostenere la piena e rapida attuazione della Convenzione di Istanbul, utilizzando efficacemente i propri poteri legislativi, di definizione delle politiche, di controllo e di bilancio per rafforzare il quadro normativo nazionale destinato a prevenire e combattere la violenza sulle donne e la violenza domestica.

"I Parlamenti nazionali sono invitati a partecipare al controllo delle misure adottate per l'attuazione della presente Convenzione". (Convenzione di Istanbul, Articolo 70.1)

5.2.1. Azione legislativa ed elaborazione di politiche per attuare le norme della Convenzione

La responsabilità dei parlamentari

I parlamentari sono legislatori e responsabili delle politiche. Predispongono i quadri politici nazionali per proteggere efficacemente le donne dalla violenza e la loro azione in questo senso può assumere varie forme. I parlamentari hanno una responsabilità condivisa con l'esecutivo per dare attuazione, a livello nazionale, alle norme stabilite nei trattati internazionali, compresa la Convenzione di Istanbul.

Ad esempio, non tutti gli Stati hanno allineato interamente le proprie leggi alle norme della Convenzione di Istanbul in materia di stupro: in alcuni paesi la definizione legale di stupro non è basata sull'assenza del consenso, ma sulla coercizione e l'uso della forza. In altri paesi vi è urgente necessità di porre fine all'impunità ed eliminare le sentenze indulgenti relative a reati culturalmente orientati, in cui si sostiene che l'autore avrebbe agito in adesione alle norme della propria cultura, tradizione, religione o delle proprie usanze, o per ripristinare il proprio "onore". È importante ricordare che, anziché permettere ai giudici di ridurre le pene, la Convenzione richiede in effetti pene più severe se il reato è commesso da un membro della famiglia o da due o più persone che agiscono insieme. In altre regioni, gli Stati devono ancora introdurre disposizioni di diritto penale che vietino le mutilazioni genitali femminili o lo *stalking*. Queste sono solo alcune aree d'intervento in cui il legislatore può fare la differenza.

Austria: la Convenzione è lo standard per le proposte politiche sulla violenza contro le donne e la violenza domestica

In Austria, è prassi comune per i parlamentari fare riferimento alla Convenzione di Istanbul in mozioni riguardanti la violenza domestica e di genere. Per esempio, è stata presentata una mozione al Comitato Giustizia del Consiglio nazionale, nell'aprile 2019, sullo sviluppo di una strategia a lungo termine per combattere tutte le forme di violenza contro le donne. La mozione invitava l'Assemblea Nazionale a sottoscrivere la proposta del GREVIO affinché il Governo elaborasse un piano o una strategia a lungo termine al fine di attribuire la necessaria importanza a tutte le forme di violenza definite nella Convenzione di Istanbul e prevedere il finanziamento continuo e a lungo termine di misure sostenibili e globali. 18

Legiferare per dare attuazione alla Convenzione di Istanbul

- Insistere su una mappatura esecutiva (regolare) delle aree di incompatibilità del diritto nazionale con le norme stabilite dalla Convenzione di Istanbul.
- ▶ Occuparsi rapidamente di leggi nuove o modificate introdotte dall'esecutivo per rafforzare il quadro normativo penale relativo alla violenza di genere.
- ▶ Introdurre nuovi elementi legislativi, se e quando opportuno.
- Monitorare l'attuazione della legislazione.

Svezia: solo "sì" vuol dire sì

Il 2018 ha segnato un significativo passo avanti nella lotta della Svezia contro la violenza sessuale. Il Parlamento del Paese ha approvato una legge che riconosce che un rapporto sessuale senza consenso è stupro. Questo significa che l'atto sessuale deve essere consensuale: in caso contrario è illegale. In base alla nuova legge, le vittime di stupro non sono più tenute a dimostrare che l'autore del reato ha usato violenza o minacce o sfruttato la situazione di vulnerabilità della vittima.

^{18.} Si veda www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/A/A_00543/index.shtml (ultima consultazione 23 ottobre 2019).

Avviare politiche per contrastare la violenza sulle donne

- ➤ Adottare iniziative parlamentari e strategie specifiche per prevenire e combattere la violenza sulle donne e includere la violenza di genere in altri piani e strategie parlamentari.
- Assicurarsi che venga applicata una prospettiva di genere nella definizione delle politiche nazionali e nella valutazione del loro impatto.
- ➤ Adottare misure supplementari per rafforzare il ruolo delle donne dal punto di vista economico, politico e sociale. L'obiettivo di promuovere la parità di genere deve riflettersi nei programmi di istruzione, nei finanziamenti, nella fornitura di servizi e nella giustizia penale.
- ▶ Accertarsi che i quadri politici siano concepiti in modo da rispondere efficacemente alle esigenze delle donne particolarmente vulnerabili ed emarginate che affrontano molteplici forme di discriminazione, come le donne con disabilità o le donne appartenenti a minoranze etniche, nazionali, linguistiche, religiose o sessuali.
- Rafforzare le organizzazioni per i diritti delle donne, anche a livello delle comunità locali.
- Impegnarsi in un'efficace cooperazione inter-istituzionale con l'esecutivo, le forze dell'ordine, i servizi sociali e medici, le agenzie per la protezione dell'infanzia, le procure, i giudici, le istituzioni nazionali per i diritti umani, i media e la società civile, al fine di garantire migliori standard di protezione e assistenza alle vittime, la prevenzione della violenza e indagini, azioni penali e condanne efficaci nei confronti dei responsabili.

Servono ulteriori informazioni?

Consultare la Banca dati globale dell'ONU sulla violenza contro le donne, una piattaforma online contenente informazioni complete e aggiornate sulle misure adottate dai Governi di tutto il mondo per combattere ogni forma di violenza contro le donne. La Banca dati è uno strumento utile per i legislatori alla ricerca di ispirazione e buone prassi.¹⁹

5.2.2. Controllo

I Parlamenti europei, anche negli Stati Parte della Convenzione di Istanbul, non dispongono di meccanismi o procedure specifiche atte a garantire un controllo sistematico delle attività dell'esecutivo per l'attuazione della Convenzione di Istanbul. Tuttavia, anche in assenza di meccanismi di controllo specifici, tutti i

^{19.} La Banca dati globale dell'ONU sulla violenza contro le donne è disponibile all'indirizzo http://evaw-global-da- tabase.unwomen.org/en (ultima consultazione 23 ottobre 2019)

regolamenti interni dei Parlamenti prevedono meccanismi generali per chiedere conto al Governo. Questi meccanismi possono essere utilizzati per stimolare la piena attuazione della Convenzione e dare un seguito efficace al monitoraggio del GREVIO. Gli strumenti a disposizione dei parlamentari includono:

- interrogazioni scritte o orali di singoli parlamentari ai ministri;
- ▶ l'esame delle relazioni del Governo al Parlamento sull'attuazione di politiche specifiche;
- inchieste sul tema.

La maggior parte di questi strumenti di controllo parlamentare sono stati utilizzati, in una forma o nell'altra, nei Parlamenti di tutta Europa per esercitare un controllo sull'azione governativa volta a dare attuazione ai diritti e alle garanzie sanciti dalla Convenzione di Istanbul.

Portogallo: politica di attuazione della Convenzione

L'Assemblea nazionale portoghese ha presentato tre progetti di risoluzione volti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni della Convenzione di Istanbul relative ai media, alla disponibilità di centri di assistenza e alla formazione dei professionisti.

- ▶ Il Progetto di risoluzione n. 2033/XIII/4.ª raccomanda che il Governo stabilisca un codice di condotta volto a garantire, tra l'altro, un'adeguata copertura mediatica dei casi di violenza domestica.
- ▶ Il Progetto di risoluzione n.1998/XIII/4.ª fa il punto sul numero delle case rifugio e dei centri di assistenza per ubicazione geografica, al fine di individuare i luoghi in cui i bisogni delle vittime di violenza domestica non sono adeguatamente soddisfatti.
- ▶ Il Progetto di risoluzione n. 1976/XIII/4.ª esorta il ministero della Sanità, il ministero della Giustizia e il ministero dell'Interno a garantire, tra l'altro, un'adeguata formazione dei professionisti (operatori sanitari, giudici, pubblici ministeri e polizia) per migliorare la valutazione del rischio per le vittime.

Interrogazioni scritte e orali

Le interrogazioni scritte e orali a un membro del Governo, che è tenuto per legge a rispondere, sono uno strumento essenziale di controllo parlamentare, ampiamente utilizzato in relazione alla Convenzione di Istanbul. Le interrogazioni relative all'attuazione della Convenzione comprendono richieste di informazioni sull'assegnazione dei bilanci per garantire che sia dato effetto alla Convenzione. Alcune questioni specifiche trattate dalla Convenzione di

Istanbul, come i matrimoni forzati, le mutilazioni genitali femminili e lo stupro, ma anche la prestazione di servizi e la formazione di professionisti, sono state anch'esse oggetto di interrogazioni parlamentari.

Vantaggi delle interrogazioni parlamentari

Le interrogazioni possono essere (e sono state) utilizzate per:

- continuare a fare pressione sul Governo affinché ratifichi la Convenzione;
- richiedere dati, informazioni e chiarimenti sulla diffusione della violenza di genere, nonché sulle riforme adottate o previste e sul loro impatto (previsto) che può contribuire a:
 - individuare le lacune legislative e lo spazio dato ad altre iniziative del legislatore per intensificare la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
 - definire l'orientamento e la portata delle riforme attualmente in corso o previste per il futuro;
 - sostanziare il dibattito politico e conferirgli solide basi fattuali.

L'insieme di tali elementi aiuta i parlamentari a controllare i lavori dell'esecutivo su questioni che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione di Istanbul e a chiedergli conto del suo operato nell'attuazione del trattato.

Irlanda: l'impulso alla ratifica

L'Irlanda ha ratificato la Convenzione di Istanbul nella Giornata internazionale della donna 2019, a seguito di un'azione legislativa definitiva, l'approvazione nel 2018 del *Criminal Law Bill*, disegno di legge sul diritto penale (Giurisdizione extraterritoriale). All'inizio del 2019, tre parlamentari hanno presentato interrogazioni al Ministro della Giustizia e della Parità su eventuali questioni in sospeso riguardanti la ratifica della Convenzione di Istanbul e sulla data di ratifica prevista, mantenendo così la pressione sul Governo fino a pochi giorni prima che lo strumento di ratifica fosse finalmente depositato presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.²⁰

Interrogazioni nell'Oireachtas in gennaio, febbraio e marzo hanno esercitato pressioni sul governo. Sono consultabili all'indirizzo: www.oireachtas.ie/en/debates/question/2019-01-15/408/, www. oireachtas.ie/en/debates/question/2019-02-06/94/ e www. oireachtas.ie/en/debates/question/2019-03-05/213/#pq-answers-213_230 (ultime consultazioni 23 ottobre 2019).

Francia e Portogallo: controllo sulle politiche governative

In Francia, un membro dell'Assemblea nazionale ha utilizzato il *question time* in Parlamento per esprimere la propria delusione per il fatto che non fosse stato stanziato alcun bilancio per garantire il pagamento dell'affitto di appartamenti destinati all'accoglienza delle vittime di violenza domestica, e ha chiesto di sapere come il Governo avrebbe garantito l'applicazione pratica della sua strategia di lotta contro la violenza domestica.²¹

Nell'Assemblea nazionale del Portogallo, i parlamentari hanno chiesto informazioni al Governo su una serie di questioni come:

- ▶ le attività di formazione sulla violenza domestica per i giudici, il personale della Procura e i membri delle forze dell'ordine;
- ▶ l'implementazione di un programma per gli autori di violenze domestiche in carcere (disponibile qui);
- ▶ lo sviluppo e la creazione di strutture di accoglienza per le vittime (disponibile qui);
- ▶ le attività svolte nelle scuole sulla violenza sulle donne e la violenza nelle relazioni, comprese la diffusione di materiale didattico e attività di formazione per gli insegnanti (disponibile qui).²²

Le interrogazioni parlamentari sono state utilizzate per ottenere informazioni sull'attuazione della Convenzione di Istanbul anche in Croazia, Finlandia, Polonia, Serbia e altri Paesi.

Danimarca: seguito dato alle raccomandazioni specifiche del GREVIO

I parlamentari danesi hanno posto circa 200 interrogazioni su questioni relative alla violenza nei confronti delle donne tra il 2016 e il 2019, undici delle quali riguardavano esplicitamente la Convenzione di Istanbul. Alcune interrogazioni si sono concentrate sul seguito dato dal Governo al Rapporto di valutazione del GREVIO sulla Danimarca, compresa un'interrogazione al Ministro per l'Infanzia e gli Affari Sociali, al quale è stato chiesto di spiegare la posizione del Governo sulla critica del GREVIO secondo cui la Danimarca non fornisce una protezione adeguata alle donne e ai bambini che hanno

^{21.} Si veda http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-38772QE.htm (ultima consultazione 23 ottobre 2019), disponibile unicamente in francese.

^{22.} Le interrogazioni di cui sono forniti i link di seguito (ultima consultazione 23 ottobre 2019) sono disponibili unicamente in portoghese www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePerguntaRequerimento.aspx?BID=108338, www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePergunta Requerimento.aspx?BID=107673 e www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/ DetalhePerguntaRequerimento.aspx?BID=90884.

subito violenza domestica per mano di un coniuge o di un padre, durante le procedure decisionali in materia di affidamento.

Inchieste

Un'altra modalità importante con cui il Parlamento può esercitare le sue funzioni di controllo è l'avvio di un'inchiesta sul tema. Utilizzando il loro diritto d'inchiesta, i parlamentari possono indagare su questioni urgenti in materia di diritti umani che suscitano preoccupazione, tra cui il rispetto da parte di un Paese degli obblighi derivanti dalla Convenzione di Istanbul (o da altri trattati internazionali sui diritti umani).

Regno Unito: inchiesta parlamentare sulla ratifica

I parlamentari del Regno Unito hanno utilizzato le procedure delle interrogazioni scritte e delle dichiarazioni scritte per ottenere informazioni sullo stato della ratifica della Convenzione di Istanbul da parte del Regno Unito in entrambe le camere: la Camera dei Comuni e la Camera dei Lord.²³

Italia: commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio

La Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere è stata istituita su decisione del Senato italiano nel gennaio 2017, a seguito della ratifica della Convenzione di Istanbul da parte dell'Italia. Il Senato ha incaricato la commissione di valutare la diffusione dei casi di violenza contro le donne che hanno portato alla morte, analizzando i legami tra il femminicidio, gli eventuali fattori di discriminazione strutturale e la risposta istituzionale a tutte le forme di violenza che lo precedono. L'obiettivo dichiarato di questa indagine era triplice:

- ▶ identificare le modifiche normative e le ulteriori misure necessarie a rimuovere gli ostacoli che impediscono un'adeguata prevenzione del fenomeno:
- un'efficace protezione delle donne;
- un rapido risarcimento dei danni.

La commissione ha adottato il suo primo rapporto nel marzo 2018. Esso fornisce una rassegna completa di tali misure in Italia e offre un buon

^{23.} Si veda www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2018-10-30/HCWS1048/ e www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Lords/2018-10-30/HLWS1018/ (ultima consultazione per entrambi 23 ottobre 2019).

esempio di come un Parlamento nazionale possa attuare la disposizione dell'Articolo 70 della Convenzione di Istanbul relativa al ruolo dei Parlamenti nazionali nel controllo delle misure adottate da uno Stato Parte per attuare la Convenzione.²⁴

I vantaggi delle inchieste

Un'inchiesta parlamentare unitaria può aiutare a raccogliere informazioni e dati fondamentali, riunendo prove orali e scritte, ascoltando testimoni e effettuando ispezioni, ad esempio nei centri di assistenza e case rifugio per le donne.

I risultati di un'inchiesta aiutano a individuare le carenze nell'adesione da parte dello Stato alle norme minime in materia di diritti umani e quindi a formulare nuove leggi e politiche.

Le inchieste, nel promuovere una comprensione delle sfide e delle possibili soluzioni basata su prove concrete, possono costituire la base di campagne di informazione pubblica.

Se presentate in modo tale da essere accessibili a segmenti più ampi della società, le prove così raccolte possono contribuire a evidenziare i vantaggi della Convenzione di Istanbul e contrastare i preconcetti più diffusi.

Relazioni periodiche dei Governi

In molti casi, i parlamentari si basano sui dati e le informazioni dell'esecutivo per svolgere la loro funzione di controllo. Questo perché il Governo coordina le politiche nazionali, riferisce e interagisce direttamente con il GREVIO e rappresenta lo Stato presso il Comitato delle Parti. L'esecutivo dispone quindi di informazioni che dovrebbero essere portate all'attenzione del Parlamento, se si vuole che il controllo reciproco tra i poteri funzioni efficacemente. I parlamentari dovrebbero pertanto chiedere al Governo di facilitare la partecipazione parlamentare al monitoraggio dell'attuazione della Convenzione di Istanbul.

^{24.} Per l'inchiesta sul femminicidio, si veda http://senato.it/leg18/4943?dossier=2310 (ultima consultazione 23 ottobre 2019).

Che cosa possono fare i parlamentari?

- ➤ Chiedere all'esecutivo di riferire regolarmente sul rispetto da parte dello Stato degli impegni assunti nell'ambito dei trattati internazionali sui diritti umani in generale e della Convenzione di Istanbul in particolare.
- ▶ Porre interrogazioni sull'attuazione della Convenzione di Istanbul durante i dibattiti sulle relazioni (annuali) sui diritti umani presentate al Parlamento dall'esecutivo.

Albania: l'esecutivo riferisce al Parlamento sull'attuazione della Convenzione

In Albania, una sottocommissione dedicata alla parità di genere e alla prevenzione della violenza contro le donne richiede regolarmente informazioni ai ministeri competenti, ad esempio, sull'attuazione della Strategia nazionale per la parità di genere e del relativo piano d'azione. Richiede inoltre informazioni sul processo di notifica al Comitato ONU per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne (Comitato CEDAW) e sul seguito dato alle raccomandazioni di quest'ultimo riguardo all'Albania.

5.2.3. Misure di bilancio: garantire finanziamenti adeguati per i servizi e il sostegno alla società civile

La lotta risoluta contro la violenza di genere richiede risorse finanziarie adeguate. Con l'adesione alla Convenzione di Istanbul, gli Stati si assumono l'obbligo giuridicamente vincolante di creare e migliorare un'ampia gamma di servizi di sostegno e protezione per le vittime e i testimoni di violenza domestica e di altre forme di violenza contro le donne. Devono inoltre garantire che tutti i soggetti pertinenti operino in modo coordinato. Tale obbligo deve tradursi in stanziamenti di bilancio per i ministeri o altri enti competenti. Nel fissare le priorità politiche nazionali, i parlamentari hanno la responsabilità di adottare un bilancio che comprenda finanziamenti sufficienti a prevenire la violenza di genere e a sostenere le vittime.

Austria: un bilancio attento alle questioni di genere per promuovere gli obiettivi della Convenzione

La costituzione federale austriaca sancisce l'obiettivo della parità di fatto tra donna e uomo nella pianificazione del bilancio e del bilancio di genere ("gender budgeting") è attuato in modo sistematico. Ogni ministero federale

deve formulare una serie di obiettivi nella definizione dei propri bilanci, uno dei quali deve essere legato alla parità di genere. In questo modo, ogni ministero ha l'obbligo di considerare come le sue attività si rapportano alla parità di genere, e di predisporre obiettivi e indicatori che promuovano la parità di genere nel bilancio.²⁵La Convenzione di Istanbul è integrata in questi obiettivi, con la dicitura "migliorare globalmente la parità di genere, compresi la parità economica per le donne, l'ulteriore avanzamento della non discriminazione e il contenimento della violenza". Le misure per raggiungere questo obiettivo sono menzionate nel documento di bilancio per garantire un accesso a strutture di consulenza a basso costo per donne e ragazze, alla consulenza e assistenza per le donne vittime di violenza e ai programmi di coordinamento per combattere la violenza contro le donne.

"Il Parlamento approva annualmente il bilancio dello Stato, ma può procedere a piccoli stanziamenti aggiuntivi. Una di queste aggiunte è stata avviata da un membro della delegazione finlandese presso l'APCE e ha portato alla [messa a disposizione] di fondi supplementari per le case rifugio" (risposta dell'Eduskunta al questionario del Centro europeo di ricerca e documentazione parlamentare, maggio 2019)

Le valutazioni del GREVIO hanno mostrato che i Governi non sono riusciti a fare corrispondere i finanziamenti necessari agli impegni dichiarati nella lotta alla violenza di genere. In alcuni paesi, i tagli ai finanziamenti per le forze dell'ordine hanno portato alla riduzione delle unità specializzate nella violenza domestica o nei reati sessuali. In altri paesi, i finanziamenti pubblici per i centri di assistenza e i servizi richiesti da donne e bambini per uscire da relazioni violente rimangono del tutto inadeguati. Estesi tagli ai finanziamenti statali a favore delle organizzazioni per i diritti delle donne e di altre ONG per i diritti umani hanno messo a dura prova la loro capacità di sostenere le vittime. Ciò non ha solo conseguenze devastanti per le vittime (in quanto la carenza di fondi può costar loro la vita), ma è anche una politica miope. Le ricerche hanno dimostrato che la violenza di genere ha un impatto negativo duraturo sull'economia (in termini di costi sanitari, giornate lavorative perse e altri costi molto tangibili) e quindi sulla società in generale.²⁶

^{25.} Per ulteriori informazioni, si veda il sito web United Nations Rule of Law, Austria: bilancio di genere, all'indirizzo: www.un.org/ruleoflaw/blog/portfolio-items/austria-gender-budgeting/ (ultima consultazione 23 ottobre 2019).

^{26.} Si veda, ad esempio, Consiglio d'Europa, Divisione Uguaglianza, Panoramica degli studi sui costi della violenza contro le donne e la violenza domestica, ottobre 2014 (ultima consultazione 23 ottobre 2019).

Che cosa possono fare i parlamentari?

- ► Fare in modo che le preoccupazioni di bilancio non abbiano la precedenza sull'efficacia della lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.
- ➤ Adottare bilanci che includano risorse adeguate per programmi, servizi e politiche che rispondano alle esigenze delle vittime della violenza contro le donne e della violenza domestica.
- Assicurarsi che i bilanci nazionali riflettano il fatto che la violenza domestica colpisce in modo sproporzionato le donne.
- ► Finanziare adeguatamente le organizzazioni per i diritti delle donne e i movimenti di base.
- ▶ Nominare membri della commissione finanze che siano consapevoli delle questioni relative alla parità di genere e comprendano come quest'ultima sia una condizione preliminare per sradicare la violenza contro le donne.

5.2.4. Sensibilizzazione e creazione di alleanze per combattere la violenza di genere

Creare società libere dalla violenza di genere non è un compito che spetta solo a politici e legislatori. In quanto personalità politiche e opinion leader, i parlamentari dovrebbero tuttavia essere in prima linea nel sensibilizzare l'opinione pubblica sulle conseguenze della violenza contro le donne, rompendo il silenzio e lo stigma che circondano la questione e sfidando gli stereotipi. Dovrebbero aprire la strada a soluzioni sostenibili. La stessa Convenzione di Istanbul costituisce un potente strumento di sensibilizzazione e sostegno alla causa.

Network delle donne parlamentari: la forza motrice delle riforme

In molti Parlamenti degli Stati membri del Consiglio d'Europa, ci sono stati sforzi encomiabili per prendere di petto la questione della violenza sulle donne e la violenza domestica. Molto spesso le parlamentari donne sono le principali artefici del cambiamento: propongono nuove leggi, avviano campagne di sensibilizzazione, invitano al dibattito, lavorano a stretto contatto con la società civile e lanciano altre iniziative volte a combattere questo problema. In diversi Parlamenti, le delegate di tutti gli schieramenti si sono coalizzate attorno a temi che tutte possono condividere: la promozione della parità di genere e della salute delle donne e la lotta alla violenza

contro le donne. In Francia, ad esempio, esiste una Delegazione per i diritti delle donne sia al Senato che all'Assemblea nazionale.²⁷

Austria: le parlamentari sollecitano l'attuazione della Convenzione

Nel febbraio 2014, tre mesi dopo la ratifica della Convenzione da parte dell'Austria, le donne del gruppo socialdemocratico del Consiglio nazionale austriaco hanno approfittato di una delle loro abituali "colazioni di lavoro tra donne" per sollecitare la rapida attuazione della Convenzione. Hanno raccolto le firme dei parlamentari, impegnandoli a promuovere il recepimento delle norme stabilite dalla Convenzione di Istanbul nella legislazione e nelle politiche nazionali. La loro azione ha contribuito ad aumentare la visibilità della Convenzione di Istanbul e ha fornito sostegno alla campagna di sensibilizzazione regionale condotta da circa 30 ONG e reti di ONG, "I sign." 28

Incrementare le conoscenze dei parlamentari

È fondamentale che gli stessi parlamentari abbiano una buona comprensione sia della violenza di genere, in quanto fenomeno endemico che affligge le nostre società, sia degli obblighi che la Convenzione di Istanbul impone al legislatore. Dovrebbero cercare informazioni affidabili (qualitative e quantitative) sulla violenza contro le donne e la violenza domestica e diffonderle ulteriormente, anche perché la raccolta e l'analisi dei dati sono il presupposto per elaborare politiche basate su prove concrete e in grado di rispondere alle sfide individuate.

Sensibilizzazione, promozione e sostegno di un approccio coordinato

Grazie alla piattaforma di cui dispongono in qualità di rappresentanti eletti, i parlamentari occupano inoltre una posizione preminente per sensibilizzare tutti coloro che devono garantire il rispetto della Convenzione sulle cause e le conseguenze della violenza di genere, nonché sul modo in cui la Convenzione di Istanbul cerca di affrontarle. Tra questi figurano:

^{27.} Si veda www.senat.fr/commission/femmes/ (Senato) e www2.assemblee-nationale. fr/15/les-delegations-comite-et-office-parlementaire/delegation-aux-droits-des-femmes/ (block)/41832 (Assemblea nazionale) (ultima consultazione per entrambi 23 ottobre 2019).

^{28.} Ulteriori informazioni sulle numerose azioni di sensibilizzazione condotte in gran parte degli stati balcanici nell'ambito di questa campagna si possono consultare sul sito web "I sign" (www.potpisujem.org/eng/ about_the_campaign.html), Facebook page (www.facebook.com/ISignCampaign), Twitter (https://twitter.com/ISignCampaign) e nella relazione finale (www.potpisujem. org/doc/84ec66436b12343cf69d1ec1671a123a.pdf) (ultima consultazione per tutti 23 ottobre 2019).

- la polizia e gli altri soggetti in prima linea contro la violenza;
- ▶ i professionisti del settore sanitario, i consulenti, gli assistenti sociali e altri soggetti che forniscono assistenza e supporto alle vittime e ai testimoni;
- ▶ le forze dell'ordine, i giudici, i pubblici ministeri e gli altri soggetti giudiziari che applicano le disposizioni del diritto penale;
- gli insegnanti e i funzionari dell'istruzione pubblica responsabili dell'elaborazione di materiale didattico sulla parità di genere, sulla risoluzione non violenta dei conflitti nelle relazioni interpersonali e sulla violenza di genere.

Informazione e coinvolgimento del pubblico

Per sensibilizzare sulla violenza contro le donne e la violenza domestica, sulle molteplici forme che può assumere e sul suo impatto sulle donne, le famiglie e la società in generale, per rompere il silenzio, i tabù e lo stigma che circonda tale violenza, per affrontare gli stereotipi di genere e le disuguaglianze che ne sono alla radice, è importante raggiungere e coinvolgere tutti i membri della società.

In qualità di rappresentanti eletti dal popolo con un legame diretto con le loro circoscrizioni elettorali, i parlamentari possono mobilitare il sostegno pubblico per l'attuazione della Convenzione di Istanbul e di misure più ampie per eliminare la violenza di genere. Un metodo fondamentale per raggiungere questo obiettivo è formare alleanze, trasversalmente ai partiti e oltre l'ambito delle autorità statali. I parlamentari possono riunire rappresentanti delle autorità, delle istituzioni nazionali per i diritti umani o degli uffici dei difensori civici, del settore giudiziario, delle forze dell'ordine, dell'esecutivo, delle ONG e di altre organizzazioni della società civile, dei media e del mondo accademico che ne condividano le idee, per fare dell'attuazione della Convenzione di Istanbul uno sforzo inclusivo e unitario.

"I membri dei Parlamenti nazionali... dovrebbero farsi sentire e avere più visibilità nei media per promuovere la Convenzione di Istanbul e spiegare al grande pubblico i suoi reali obiettivi, i risultati e il valore aggiunto che crea." ("La Convenzione di Istanbul sulla violenza contro le donne: risultati e sfide")"²⁹

Grazie alla collaborazione con la società civile e con esperti internazionali, nonché alla ricerca di competenze tra colleghi di altri Paesi, i parlamentari

Rapporto dell'APCE, 8 giugno 2019, Doc. 14908, §73. http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/ Xref- DocDetails-EN.asp?FileID=27718&lang=EN.

possono sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di affrontare la disuguaglianza di genere e la violenza contro le donne. Allo stesso tempo, possono aumentare le proprie conoscenze grazie alla consulenza di esperti nell'ambito dei processi decisionali e di elaborazione delle politiche.

Sono pochi i limiti ai mezzi che i parlamentari possono utilizzare per aiutare tutti i membri della società a riconoscere la violenza sulle donne in tutte le sue forme, denunciarla e sostenere le sue vittime, ove possibile e opportuno. Le possibilità spaziano dalla creazione di campagne online, all'attirare l'attenzione dei media sull'argomento, al partecipare a proteste, organizzare conferenze e molto altro ancora.

Coinvolgere gli esponenti della società civile

I gruppi per i diritti delle donne e altri esponenti della società civile dovrebbero essere coinvolti in tutte le fasi dei lavori parlamentari riguardanti la Convenzione di Istanbul, dall'elaborazione iniziale delle politiche all'attuazione e al monitoraggio, compreso il seguito dato alle conclusioni del GREVIO. Gli esponenti della società civile dovrebbero essere incoraggiati a:

- presentare rapporti ombra al GREVIO;
- ▶ fornire le loro opinioni e presentare dati alle commissioni parlamentari;
- ▶ partecipare e prendere la parola nelle commissioni parlamentari competenti, nei gruppi di lavoro e in aula;
- organizzare eventi di sensibilizzazione (formali e informali) per raccogliere dati e diffondere informazioni.

È ormai dimostrato e ampiamente riconosciuto che le donne non possono vincere da sole la lotta contro la violenza di genere. Porre fine alla violenza contro le donne è una responsabilità condivisa da ogni membro della nostra società. È importante sottolineare che gli uomini e i ragazzi possono essere promotori essenziali del cambiamento.³⁰ Una risposta globale alla violenza di genere deve quindi non solo rafforzare il ruolo delle donne, ma anche coinvolgere attivamente gli uomini al fine di realizzare un cambio di atteggiamento nella nozione collettiva di parità di genere, necessario per sradicare le norme sociali che causano e perpetuano la violenza. Poiché la violenza contro le donne è perpetrata prevalentemente da uomini, è fondamentale l'impegno degli uomini stessi nell'eliminazione degli stereotipi di genere,

Organizzazione Mondiale della Sanità (2007), Coinvolgere gli uomini e i ragazzi nel cambiamento della disparità di genere in materia di salute: prove risultanti dagli interventi del programma, disponibile all'indirizzo: www.who.int/gender/documents/Engaging_men_boys. pdf (ultima consultazione 24 ottobre 2019).

nell'influenzare gli altri uomini, nel modellare comportamenti positivi e nel partecipare attivamente alla progettazione e all'attuazione di programmi volti a prevenire ed eliminare la violenza di genere contro le donne. I parlamentari maschi dovrebbero dare l'esempio in questo senso.

"I diritti delle donne creano una società migliore e più giusta per tutti... La libertà delle donne non si persegue a scapito degli uomini, ma è un vantaggio anche per loro."³¹

5.3. Impegno parlamentare nel controllo del GREVIO

Il controllo della legislazione o delle politiche per garantire la compatibilità con i requisiti derivanti dalla Convenzione di Istanbul e il controllo dell'azione dell'esecutivo non dovrebbero essere un'attività sporadica, ma uno sforzo continuo. Mentre il GREVIO continua a pubblicare rapporti iniziali di valutazione, vi sono esempi crescenti di un coinvolgimento parlamentare nel processo di controllo e di buone prassi che i parlamentari possono imparare e replicare nei propri Parlamenti.

5.3.1. Preparazione dei rapporti da parte degli Stati, le visite nei Paesi e il dialogo con gli Stati

Il monitoraggio del GREVIO comprende diversi elementi (cfr. sezione 4 e Fig. 1), e quasi ogni fase del processo offre l'opportunità di un coinvolgimento attivo dei parlamentari. Il primo passo nella procedura di monitoraggio è la stesura e la presentazione del rapporto dello Stato. Non c'è motivo di considerare questo compito come esclusivo dell'esecutivo. Infatti, rispondere adeguatamente al questionario del GREVIO richiederà quasi sempre l'ottenimento di informazioni e dati da diverse autorità statali. Le commissioni parlamentari possono offrire attivamente il proprio contributo alla stesura del rapporto dello Stato. Questa è una forma di coinvolgimento ancora sottoutilizzata che può contribuire a colmare lacune legislative e altre carenze individuate dal Parlamento.

^{31.} Dichiarazione del Segretario generale del Consiglio d'Europa Thorbjørn Jagland alla conferenza "I diritti delle donne al bivio: rafforzare la cooperazione internazionale per colmare il divario tra i quadri giuridici e la loro attuazione", Strasburgo, 24 maggio 2019, https://www.coe.int/en/web/genderequality/strasbourg-conference-may-2019.

Che cosa possono fare i parlamentari?

- Chiedere al Governo di informare il Parlamento di eventuali richieste di informazioni da parte del GREVIO.
- ► Fornire il loro contributo al rapporto dello Stato prima della sua presentazione al GREVIO.
- Collaborare con i membri del GREVIO, invitandoli a scambi di opinioni, conferenze o altre attività organizzate nel proprio parlamento.

Finlandia: coinvolgimento del Parlamento nella preparazione dei rapporti dello Stato

Il Parlamento finlandese ha avuto la possibilità di esprimere il proprio parere sull'attuazione della Convenzione di Istanbul. Il Governo ha inviato al Parlamento una richiesta di parere sul rapporto iniziale dello Stato. La richiesta è stata rivolta alla Commissione per il diritto costituzionale, alla delegazione finlandese presso l'Assemblea Parlamentare e al Gruppo diritti umani. Anche la bozza di rapporto dello Stato redatta dal Governo è stata condivisa con il Parlamento per ricevere commenti. Nel suo contributo al rapporto dello Stato, il Parlamento ha sottolineato, tra l'altro, il ruolo del Network di donne parlamentari nel presentare una mozione per modificare la definizione legale di stupro in base alla mancanza di consenso, come richiesto dalla Convenzione di Istanbul.

Altre possibili forme di impegno sono gli scambi diretti e le consultazioni tra i membri del GREVIO e i parlamentari nazionali interessati. Tali incontri hanno avuto luogo durante diverse visite del GREVIO nei Paesi.

Francia: incontro con la delegazione del GREVIO durante la visita allo Stato

Il Governo francese ha presentato al GREVIO il proprio rapporto sull'attuazione della Convenzione nell'aprile 2018. Gli esperti del GREVIO hanno effettuato una visita di monitoraggio in Francia nell'ottobre 2018. Durante la visita, la delegazione del GREVIO ha incontrato i presidenti delle Delegazioni per i diritti delle donne dell'Assemblea Nazionale e del Senato.

Questa forma diretta di impegno ha diversi vantaggi. Offre ai parlamentari l'opportunità di:

- ottenere ulteriori informazioni sul monitoraggio del GREVIO;
- chiedere il parere e ottenere il feedback di un esperto indipendente sull'azione parlamentare in corso o prevista nel campo della lotta alla violenza contro le donne;

- apprendere come altri Stati hanno affrontato sfide simili a quelle presenti nel proprio Paese;
- ▶ integrare o controbilanciare eventuali resoconti incompleti o inesatti da parte dell'esecutivo in merito allo stato di avanzamento dell'attuazione della Convenzione di Istanbul.

5.3.2. Misure per dare seguito ai rapporti e alle conclusioni del GREVIO

Che cosa possono fare i parlamentari?

Per dare un seguito adeguato a un rapporto del GREVIO, il Parlamento dovrebbe, come minimo, attuare le seguenti fasi:

- Chiedere al Governo di tradurre rapidamente il rapporto del GREVIO e di trasmetterlo al Parlamento;
- Tenere dibattiti in presenza di ministri e rappresentanti della società civile;
- Concordare azioni per dare seguito al rapporto, definendo un calendario;
- Sensibilizzare le parti interessate e il grande pubblico sul rapporto del GREVIO.

I rapporti del GREVIO evidenziano le iniziative positive volte a prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro le donne e la violenza domestica a livello nazionale. Soprattutto, individuano le carenze e offrono proposte concrete per progredire verso l'eliminazione della violenza di genere. Le conclusioni in essi contenute, insieme alle raccomandazioni del Comitato delle Parti, dovrebbero essere seguite da adeguate riforme politiche e legislative. Offrono anche dati concreti, corredati da consulenza politica e di esperti, che possono essere utilizzati durante i dibattiti sullo stanziamento di fondi per strategie e piani d'azione volti a porre fine alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Per questo motivo è importante che tutti i parlamentari, indipendentemente dal fatto che siano o meno membri di commissioni dedicate alla parità di genere e ai diritti delle donne, prendano nota della valutazione del GREVIO. Ciò li aiuterà ad agire a livello parlamentare, in particolare per quanto segue.

Richiedere una traduzione rapida dei rapporti del GREVIO

La Convenzione di Istanbul richiede che i rapporti del GREVIO siano condivisi con il Parlamento. In generale, i Governi si conformano a questo requisito. Tuttavia,

le traduzioni dei rapporti non sono sempre immediatamente disponibili per il legislatore. I ritardi ostacolano la capacità dei parlamentari di essere coinvolti immediatamente dopo la pubblicazione del rapporto, in modo da garantire che le conclusioni del GREVIO siano rese note e che si assicuri un seguito adeguato ai rapporti. I parlamentari possono e devono essere propositivi nel chiedere che l'esecutivo fornisca, senza indugio, le traduzioni del rapporto del GREVIO in tutte le lingue ufficiali. I parlamentari dovrebbero anche chiedere che i rapporti del GREVIO siano tradotti nelle lingue minoritarie.

"[Le] autorità di molti Paesi che abbiamo sottoposto a monitoraggio trovano i nostri rapporti... molto utili ai fini [di una migliore attuazione] della Convenzione. Giudicano concrete le nostre raccomandazioni e sono felici di averle come guida per attuare al meglio la Convenzione. Che cosa vogliamo di più? Sta funzionando proprio come dovrebbe." (Feride Acar, ex presidente del GREVIO, video intervista, Strasburgo, maggio 2019)

Svezia: sensibilizzazione del Parlamento sui rapporti del GREVIO

Il rapporto di valutazione del GREVIO sulla Svezia è stato pubblicato in svedese sul sito web del Governo svedese, con un link al sito web del Consiglio d'Europa e il testo integrale del rapporto in inglese. Anche una sintesi completa delle 41 conclusioni del GREVIO è stata tradotta in svedese e pubblicata sul sito web del Governo. Mentre la versione integrale del rapporto di valutazione del GREVIO veniva tradotta per essere trasmessa alle parti interessate, le informazioni sul seguito dato dall'esecutivo alla valutazione del GREVIO sono state inviate alla segreteria della Commissione giustizia insieme ai rapporti redatti in inglese.

Avviare dibattiti sul rapporto del GREVIO

Un passo importante per individuare l'eventuale necessità di un'azione parlamentare per dare attuazione alle conclusioni del GREVIO è quello di tenere un dibattito dopo la pubblicazione del rapporto del GREVIO. Tali dibattiti possono svolgersi nelle commissioni o in aula. Dovrebbero essere tenuti alla presenza dei ministri ed essere aperti ai rappresentanti della società civile e ai media, al fine di garantire la trasparenza e un dialogo inclusivo sul seguito che si intende dare alle conclusioni del gruppo di esperti. È consigliabile che i Parlamenti invitino le ONG che hanno presentato rapporti ombra al GREVIO, per consentire loro di esporre le proprie opinioni sulla relazione del GREVIO.

Turchia: dibattito parlamentare sul rapporto del GREVIO

In Turchia, il rapporto del GREVIO è stato oggetto di un dibattito parlamentare. Un mese dopo la pubblicazione del rapporto di valutazione, la Commissione Pari Opportunità tra le donne e gli uomini ha esaminato il rapporto e ha deciso di istituire una Sottocommissione per il controllo e l'effettiva attuazione della Convenzione di Istanbul. Quest'ultima ha intrattenuto uno scambio con l'allora Presidente del GREVIO, Feride Acar, sull'evoluzione delle norme internazionali riguardanti la violenza contro le donne, le disposizioni della Convenzione di Istanbul e il seguito dato ai rapporti del GREVIO.

Impegnarsi a dare un seguito

I soli dibattiti, pur essendo importanti, raramente porteranno a misure significative. La commissione o le commissioni competenti dovrebbero pertanto adottare dei testi, ad esempio una risoluzione, eventualmente affiancandovi una serie di raccomandazioni all'esecutivo. Tali impegni possono assumere varie forme, ad esempio:

- un'iniziativa parlamentare per eradicare la violenza contro le donne e la violenza domestica, che tenga conto delle conclusioni del GREVIO e stabilisca un calendario per l'attuazione;
- proposte di revisione di altri piani d'azione nazionali per rispecchiare le aree di priorità individuate dagli esperti del GREVIO;
- assicurarsi che il Governo riferisca regolarmente sui progressi compiuti verso l'attuazione delle conclusioni del GREVIO.

Albania: dibattito parlamentare sul rapporto del GREVIO

A soli dieci giorni dalla pubblicazione del primo rapporto di valutazione sull'Albania (rapporto iniziale) il Parlamento albanese ha adottato una risoluzione sul tema "Condannare la violenza contro le donne e le ragazze e aumentare l'efficacia dei meccanismi giuridici per la sua prevenzione". In base a questa risoluzione, il Parlamento ha istituito una Sottocommissione permanente per la parità di genere e la prevenzione della violenza contro le donne, che ha elaborato un piano d'azione dettagliato volto a garantire l'attuazione del rapporto del GREVIO e delle conclusioni del Comitato CEDAW. Il piano d'azione della Sottocommissione è attuato in partenariato e in coordinamento con l'Alleanza parlamentare delle donne e altre sottocommissioni parlamentari.

^{32.} Si veda anche M. Llubani, Mappatura delle politiche e della legislazione sulla violenza contro le donne e la Convenzione di Istanbul in Albania, una pubblicazione della Lobby europea delle donne (senza data), disponibile all'indirizzo www.womenlobby.org/IMG/pdf/ewl-albania_report_web.pdf (ultima consultazione 24 ottobre 2019).

Austria: dibattito parlamentare sul rapporto del GREVIO

Il GREVIO ha pubblicato il suo rapporto di monitoraggio riguardo all'Austria nel 2017. Il rapporto è stato tradotto in tedesco e debitamente presentato al Parlamento, insieme alla traduzione delle raccomandazioni adottate dal Comitato delle Parti. Il Comitato per i diritti umani del Consiglio nazionale ha tenuto un dibattito sul rapporto nel dicembre del 2018, con la partecipazione di un membro del GREVIO e di un esperto di una ONG austriaca. Durante il dibattito, il Ministro della Condizione Femminile si è impegnato a stanziare maggiori fondi per la prevenzione della violenza e per i centri di assistenza e intervento. Successivamente, il rapporto è stato discusso e accettato in aula, e il Consiglio nazionale ha approvato all'unanimità una risoluzione.

Portogallo: azione legislativa in risposta al rapporto del GREVIO

L'Assemblea Nazionale del Portogallo ha dato seguito attivamente al 1° rapporto di valutazione e alle Raccomandazioni del Comitato delle Parti. Un gruppo di studio (il Grupo de Trabalho – Alterações Legislativas- Crimes de Perseguição e Violência Doméstica) è stato istituito dalla Commissione per gli Affari Costituzionali, i Diritti e le Libertà, per esaminare 18 iniziative legislative in materia di contrasto alla violenza domestica e di genere, da sottoporre all'approvazione del Parlamento, a seguito della pubblicazione del rapporto del GREVIO e delle statistiche ufficiali in materia.

Divulgare le notizie

Da ultimo, ma non meno importante, i parlamentari possono aiutare a dare ampia diffusione al rapporto del GREVIO tra i gruppi interessati. Insieme al rapporto nella sua interezza, dovrebbero essere disponibili al pubblico sintesi e informazioni sul seguito dato dal Parlamento, sia sul sito web del Parlamento che attraverso i canali dei social media. Le conferenze stampa possono contribuire a stimolare l'interesse del pubblico sulle conclusioni del GREVIO e sulle misure intraprese dal Parlamento per garantirne l'attuazione e aumentare l'efficienza degli sforzi volti ad affrontare e porre fine alla violenza di genere.

Presentare i rapporti del GREVIO in altre sedi

Alcuni parlamentari svolgono diversi ruoli: possono essere membri di assemblee parlamentari regionali o internazionali, essere membri dei consigli di amministrazione di ONG, essere affiliati a sindacati o organismi professionali o essere sostenitori attivi di altre organizzazioni e associazioni della società civile che promuovono la parità di genere e lavorano per porre fine alla violenza contro le donne. Questo cumulo di ruoli può facilitare la diffusione dei rapporti del

GREVIO a un pubblico più vasto. In Austria, ad esempio, una rappresentante della Commissione per i diritti umani e le pari opportunità del Consiglio nazionale, che è anche membro della delegazione austriaca presso l'APCE, ha analizzato le implicazioni del rapporto iniziale di valutazione del GREVIO sull'Austria per un'organizzazione per i diritti delle donne in cui è impegnata.

5.4. Quali sono le strutture e i meccanismi esistenti per promuovere l'attuazione?

Una novità fondamentale della Convenzione di Istanbul è che essa prevede un ruolo per l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa e per i Parlamenti nazionali nel controllo della sua attuazione (cfr. sopra, §4.4). Alcuni Parlamenti hanno affidato questo compito a Sottocommissioni specifiche. Il Parlamento albanese, ad esempio, ha una Sottocommissione per la parità di genere e la prevenzione della violenza contro le donne. In Turchia, in seguito alla pubblicazione del rapporto iniziale di valutazione del GREVIO, è stata istituita una Sottocommissione per il controllo e l'effettiva attuazione della Convenzione di Istanbul.

Tuttavia, il controllo parlamentare completo dell'attuazione della Convenzione di Istanbul e il seguito dato alle conclusioni del GREVIO non richiedono necessariamente che i Parlamenti creino nuove strutture o introducano meccanismi specifici. Nella sezione 5.3 sì è visto che i parlamentari hanno a disposizione una pletora di strumenti per controllare e contribuire all'attuazione della Convenzione, anche in assenza di una specifica procedura interna per darvi seguito. Inoltre, gli obiettivi di prevenzione e lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica e di eliminazione delle disuguaglianze di genere come terreno di coltura della violenza sono trasversali a molti ambiti, tra cui la salute, gli affari sociali ed economici, le questioni giuridiche e costituzionali. La responsabilità primaria di tali questioni rientra spesso (esplicitamente o implicitamente) nell'ambito di competenza delle commissioni che si occupano, da un lato, di questioni relative alla parità di genere e, dall'altro, di diritti umani o questioni giuridiche; è logico quindi che altre commissioni le affrontino nel momento in cui si presentano nell'ambito dei rispettivi mandati. Un simile approccio trasversale è abbastanza comune in Europa.

In mancanza di un progetto, come si possono organizzare i lavori parlamentari per la prevenzione e la lotta contro la violenza di genere e l'attuazione della Convenzione di Istanbul?

Come organizzare i lavori parlamentari sulla Convenzione di Istanbul?

- ► Fare proposte bipartisan. Porre fine alla violenza sulle donne non è una lotta di parte, ma un impegno che dovrebbe riguardare tutte le correnti politiche. Le alleanze interpartitiche, che si tratti di gruppi di donne parlamentari o di delegazioni nazionali all'Assemblea Parlamentare, dimostrano una volontà politica forte su questioni importanti.
- ➤ Assicurarsi che il Parlamento sia rappresentato in strutture dedicate istituite a livello dell'esecutivo. Al livello più elementare, è importante che gli organi di coordinamento dell'esecutivo istituiscano un punto di contatto all'interno del Parlamento, al fine di garantire che il legislatore sia tenuto al corrente dei progressi e delle sfide affrontate nell'attuazione della Convenzione di Istanbul.
- Coinvolgere altri soggetti. Cercare alleati nell'esecutivo, nella magistratura, nei servizi specializzati, nelle forze dell'ordine, nei media e nella società civile.
- Connettersi con parlamentari di altri Stati che la pensano allo stesso modo. Utilizzare i forum internazionali per scambiare idee e aumentare la propria efficacia. Le assemblee parlamentari sovranazionali pertinenti sono elencate nell'Allegato 3 qui di seguito, alla sezione "Altri link utili".
- ▶ Ottenere il sostegno del personale parlamentare, compresi i servizi di ricerca in grado di fornire statistiche e informazioni in materia. Anche il Consiglio d'Europa, grazie alle sue competenze interne a livello parlamentare e intergovernativo, può fornire supporto (cfr. sezione 6, di seguito).
- Persistere: purtroppo, la violenza e la disuguaglianza di genere sono profondamente radicate nelle nostre società. I parlamentari devono impegnarsi senza sosta per favorire il cambiamento.

Francia: i lavori del Senato al di fuori delle commissioni

La Delegazione per i Diritti della Donna del Senato francese ha l'obiettivo generale di informare il Senato sull'impatto delle politiche governative sui diritti delle donne e sulle pari opportunità tra donne e uomini. Può preparare relazioni informative e formulare raccomandazioni, che possono consistere in proposte di legge o iniziative volte a richiamare l'attenzione delle autorità pubbliche sui miglioramenti auspicabili alle politiche pubbliche. Può anche lavorare per monitorare l'attuazione delle leggi nel suo settore di competenza. Ogni anno chiede ai suoi membri di riflettere su diversi temi relativi alla parità di genere e ai diritti delle donne. Nel 2018, il tema dei lavori era la violenza contro le donne, con particolare attenzione alla violenza sessuale e domestica e alle mutilazioni



genitali femminili. Nel 2018 sono state pubblicate due relazioni che fanno esplicito riferimento alla Convenzione di Istanbul: "Prevenire e combattere la violenza contro le donne: una sfida sociale" e "Le mutilazioni genitali femminili: una minaccia sempre presente, una mobilitazione da rafforzare".

5.5. Riepilogo

I parlamentari sono essenziali per garantire che la visione contenuta nella Convenzione di Istanbul (porre fine alla violenza contro le donne e alla violenza domestica) diventi realtà. Per raggiungere questo obiettivo, i parlamentari dovrebbero:

- promuovere atteggiamenti e comportamenti positivi, difendere apertamente la piena parità tra donne e uomini e denunciare in modo inequivocabile tutte le forme di violenza di genere;
- ▶ utilizzare le proprie funzioni legislative, di controllo e di bilancio per garantire l'attuazione della Convenzione di Istanbul e il seguito dato alle conclusioni del GREVIO e alle raccomandazioni del Comitato delle Parti;
- sensibilizzare sulla Convenzione sia all'interno che all'esterno del Parlamento;
- costruire alleanze con i rappresentanti di altre autorità statali, della società civile, del mondo accademico, dei media e delle organizzazioni di categoria.



6. Competenze interne e alleanze esterne

6.1. Competenze interne

I parlamentari impegnati attivamente nella promozione dei diritti e delle garanzie sanciti dalla Convenzione di Istanbul possono contare su competenze interne ed esterne. In primo luogo, i progressi nel monitoraggio dell'attuazione della Convenzione, i rapporti del GREVIO e le raccomandazioni del Comitato delle Parti contribuiscono tutti allo sviluppo delle fonti di informazione, delle conoscenze, delle competenze e delle buone prassi. In secondo luogo, la Convenzione è sempre più al centro degli studi e della ricerca accademica. In terzo luogo, sia il GREVIO che il settore intergovernativo (tramite la Commissione per la Parità di Genere), altri organi e strutture istituzionali del Consiglio d'Europa e le attività di cooperazione) continuano a produrre informazioni e strumenti utili quali studi, ricerche, manuali, schede informative e risorse online (come i corsi HELP). I parlamentari possono attingere a queste conoscenze nel sostenere la ratifica e l'attuazione della Convenzione.

I parlamentari possono anche contare sull'esperienza di altri e trarne vantaggio. Il Network Parlamentare "Donne libere dalla violenza" fornisce una piattaforma utile in tal senso.³³ Il Network si avvale dell'esperienza diversificata e ricca dei parlamentari dei 47 Stati membri, ma anche di Stati osservatori e partner per la democrazia. Che si tratti di eventi incentrati sullo scambio tra omologhi, sullo scambio di opinioni con esperti, fornitori di servizi, forze dell'ordine, media, mondo accademico, società civile, settore privato o altre parti interessate, il Network è un'opportunità per costruire conoscenze, alleanze e partenariati.

Finlandia: rapporti annuali dei delegati APCE

Un esempio di buona prassi è fornito dalla delegazione finlandese presso l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, che presenta una relazione annuale alla plenaria del Parlamento nazionale finlandese. Nei dibattiti che ne seguono, i parlamentari si avvalgono della possibilità di porre domande o formulare commenti su questioni relative alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

^{33.} Per informazioni sul Network Parlamentare "Donne libere dalla violenza", visitare: www. assembly.coe.int/nw/Page-EN.asp?LID=WFfV (ultima consultazione 25 ottobre 2019).

Il ruolo guida dei parlamentari: l'Assemblea Parlamentare e i membri del Network Parlamentare "Donne libere dalla violenza"

L'importante ruolo assegnato all'Assemblea nel monitoraggio della Convenzione di Istanbul e il coinvolgimento attivo nel Network Parlamentare "Donne libere dalla violenza" rappresentano per i parlamentari un'opportunità, ma anche una responsabilità di promuovere la Convenzione a livello nazionale e nei forum regionali e internazionali, oltre che di sensibilizzare ed aumentare la visibilità del lavoro del GREVIO. I parlamentari possono diffondere la voce di Strasburgo nel proprio Paese, guidare le riforme volte a rendere conformi la legislazione e le pratiche locali alle norme della Convenzione e sensibilizzare le delegazioni nazionali sulla Convenzione e sul lavoro del GREVIO. Possono quindi creare un legame significativo tra la dimensione nazionale e quella sovranazionale di questo processo, che comprende l'impegno a garantire che sia dato un seguito adeguato alle risoluzioni dell'APCE, denunciando e sfatando nel contempo i preconcetti e le critiche faziose alla Convenzione di Istanbul.

6.2. Alleanze e competenze esterne

L'Assemblea Parlamentare ha avviato partenariati e una stretta cooperazione con altri network parlamentari, in Europa e non solo, per promuovere la Convenzione di Istanbul e affrontare le questioni relative al sessismo, alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica. Tutti i parlamentari possono beneficiare di tale cooperazione. Oltre all'Unione Interparlamentare, che è diventata una preziosa alleata dell'APCE, la cooperazione con altre assemblee parlamentari regionali può e deve essere rafforzata, con il mandato di affrontare la violenza di genere.³⁴

La Piattaforma dell'ONU mira a rafforzare ulteriormente la cooperazione tra gli organi internazionali e quelli regionali sulla violenza e la discriminazione nei confronti delle donne e delle ragazze, al fine di garantire che le leggi e le politiche nazionali in materia di violenza contro le donne siano efficaci nella pratica. Il GREVIO è membro della Piattaforma, e i parlamentari possono entrare in contatto con la Piattaforma e beneficiare delle competenze e delle connessioni dei suoi membri.

^{34.} Un elenco delle assemblee internazionali e regionali pertinenti è riportato nell'Allegato 3.

7. Conclusioni

a violenza contro le donne e la violenza domestica violano molti dei diritti contenuti nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e in altre disposizioni internazionali in materia di diritti umani: dal diritto alla vita, al diritto di essere protetti da trattamenti disumani da parte di soggetti privati, al diritto al rispetto della vita privata e familiare. Nonostante la condanna quasi universale di questi fenomeni e i ripetuti appelli all'azione, la violenza contro le donne e la violenza domestica rimangono molto diffuse.

Quando la Convenzione di Istanbul è entrata in vigore il 1° agosto 2014, è stata giustamente celebrata come una pietra miliare sulla strada per eradicare la violenza contro le donne e la violenza domestica dalle nostre società. Per liberare tutto il potenziale necessario al raggiungimento di questo obiettivo, la Convenzione deve essere universalmente ratificata ed attuata efficacemente.

I membri dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, in particolare quelli che sono membri del Network Parlamentare "Donne libere dalla violenza", guidano la promozione della Convenzione. Il loro lavoro sta dando i suoi frutti: quasi tre quarti degli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno ratificato questo importante trattato. Tuttavia, bisogna fare tutto il possibile per garantire un maggior numero di ratifiche e l'effettiva attuazione della Convenzione. Vi è un consenso generale sull'impatto positivo e tangibile della Convenzione sui cambiamenti legislativi, politici e di mentalità. Vi è anche un consenso generale sulla necessità di ulteriori misure per garantire che gli Stati rispettino pienamente gli obblighi assunti al momento della ratifica della Convenzione.

Tutti i parlamentari, attraverso le loro funzioni legislative, politiche, di controllo e di approvazione del bilancio, sono attori fondamentali nelle iniziative volte a portare avanti questo impegno. Le donne devono poter contare sul fatto che i loro rappresentanti eletti siano in prima linea nella difesa del loro diritto a vivere una vita libera dalla violenza. Questo manuale documenta esempi positivi di partecipazione parlamentare a sostegno della Convenzione e formula suggerimenti per azioni e iniziative parlamentari. È auspicabile che serva come strumento pratico e fonte di ispirazione per i parlamentari di tutta Europa e oltre i suoi confini, per tradurre gli impegni della Convenzione di Istanbul in misure volte a porre fine alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

Allegato 1

Lista di controllo per i parlamentari: come sostenere la Convenzione di Istanbul

Questa lista di controllo può essere utilizzata come strumento di autovalutazione e come ispirazione per promuovere la ratifica e l'attuazione della Convenzione di Istanbul nel vostro Paese e altrove. Essa dovrebbe essere letta insieme ai vari riquadri intitolati "Che cosa possono fare i parlamentari?" che figurano a più riprese in questo manuale.

Costruzione di comportamenti positivi

- Riconoscere che la violenza contro le donne viola i diritti umani fondamentali, è una forma di discriminazione e costituisce un affronto alla dignità umana delle donne.
- Condannare inequivocabilmente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutte le sue forme.
- ▶ Riconoscere che la violenza sulle donne è sia una manifestazione dei rapporti di potere storicamente iniqui tra donne e uomini, sia un mezzo per perpetuare tali disuguaglianze.
- Adoperarsi per superare le disuguaglianze e le discriminazioni, in particolare promuovendo un'equa partecipazione delle donne ai processi decisionali.
- ▶ Attivarsi per cambiare gli atteggiamenti discriminatori e gli stereotipi dannosi che causano e perpetuano la violenza di genere.
- ▶ Difendere la Convenzione di Istanbul, contrastando credenze e preconcetti con dati concreti sul vero obiettivo della Convenzione e sul suo impatto positivo nel porre fine alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

Miglioramento della conoscenza della Convenzione di Istanbul e della capacità di promuoverla in Parlamento

- ➤ Se il vostro paese non ha ancora ratificato la Convenzione di Istanbul, chiedere all'esecutivo di effettuare una mappatura della legislazione, delle politiche e delle prassi giudiziarie e amministrative esistenti, confrontandole con i requisiti della Convenzione di Istanbul per identificare le aree di incompatibilità e comprendere meglio le conseguenze della ratifica. Organizzare scambi tra omologhi al fine di promuovere la ratifica della Convenzione.
- Se il vostro paese ha ratificato la Convenzione di Istanbul, impegnarsi con i parlamentari degli Stati membri che devono ancora ratificare la Convenzione e condividere la vostra esperienza nell'allineare le leggi e le politiche nazionali con le norme della Convenzione e sottolineare l'impatto positivo della Convenzione sulla legislazione e le politiche nazionali miranti a porre fine alla violenza di genere.
- Sensibilizzare il Parlamento sulle cause, le forme, la diffusione e le conseguenze della violenza contro le donne e della violenza domestica, invitando in particolare esperti della società civile, membri del GREVIO e vittime di violenza di genere ad audizioni (pubbliche).
- ▶ Integrare la parità di genere e la lotta contro la violenza di genere nei meccanismi e nei processi parlamentari.
- ➤ Accertarsi che tutte le commissioni trattino le questioni relative alla violenza sulle donne e la violenza domestica che si presentano nel loro ambito di competenza.
- Assegnare a un organismo o una struttura (dedicati o già esistenti) la responsabilità primaria di dare un seguito alle conclusioni del GREVIO.
- ► Garantire la traduzione, nelle lingue ufficiali e minoritarie, del presente manuale e di ogni altro materiale informativo elencato nell'Allegato 3.

Creazione di leggi e politiche che recepiscano le norme della Convenzione di Istanbul

- Assicurarsi che venga effettuata un'analisi per individuare le riforme legislative necessarie a recepire integralmente nella legislazione nazionale le norme della Convenzione di Istanbul.
- ▶ Porre fine all'impunità per gli atti di violenza contro le donne e di violenza domestica, promulgando leggi che vietino e puniscano adeguatamente tutte le forme di violenza di genere contemplate dalla Convenzione e tutte le forme di discriminazione di genere.

- Adottare norme adeguate che garantiscano indagini e azioni penali efficaci nei confronti degli autori di violenze contro le donne e di violenze domestiche e istituire procedure giudiziarie che proteggano le vittime e i testimoni di tali violenze.
- Emanare una legislazione sensibile alle questioni di genere e basata sui diritti umani. Garantire l'esistenza di una procedura per valutare l'impatto delle leggi proposte sulle questioni di genere.
- ▶ Riesaminare e modificare la legislazione che rafforza, perpetua o comunque incorpora gli stereotipi di genere.
- ▶ Esaminare le proposte di legge per verificarne la compatibilità con il diritto internazionale in materia di diritti umani, comprese le disposizioni della Convenzione di Istanbul.
- ➤ Facilitare la partecipazione del pubblico al processo legislativo, organizzando audizioni pubbliche sulle proposte di legge e invitando la società civile a presentare le proprie proposte.
- ▶ Monitorare efficacemente l'attuazione della legislazione e i suoi effetti concreti sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.
- ► Elaborare politiche globali per tutte le istituzioni, al fine di garantire che i professionisti uniscano le forze per meglio proteggere e assistere le vittime, prevenire la violenza e porre fine all'impunità per atti di violenza contro le donne o di violenza domestica.
- Adottare iniziative parlamentari e strategie specifiche per prevenire e contrastare la violenza sulle donne e includere la violenza di genere in ulteriori piani e strategie parlamentari.
- Assicurarsi che venga applicata una prospettiva di genere nella definizione delle politiche e nella valutazione del loro impatto.
- ► Adottare misure supplementari per rafforzare il ruolo delle donne dal punto di vista economico, politico e sociale.

Vigilanza sulle politiche del Governo per affrontare la violenza contro le donne e la violenza domestica

- Utilizzare tutti gli strumenti a vostra disposizione per interrogare il Governo in merito al sostegno alla Convenzione di Istanbul e agli obblighi che essa impone, nonché alla sua attuazione, comprese le interrogazioni scritte e orali, le interpellanze, le richieste di informazioni e le inchieste.
- ► Esaminare l'attuazione da parte del Governo delle conclusioni del GREVIO e delle raccomandazioni del Comitato delle Parti.

- ▶ Richiedere all'esecutivo di facilitare il vostro ruolo di controllo:
 - riferendo regolarmente (almeno una volta all'anno) al Parlamento sul rispetto degli obblighi internazionali in materia di diritti umani, compresi quelli derivanti dalla Convenzione di Istanbul;
 - partecipando alle audizioni delle commissioni competenti e fornendo dati e informazioni aggiornate sugli sviluppi relativi alla violenza di genere;
 - invitando il Parlamento a presentare osservazioni sulla bozza del rapporto preparato dallo Stato da sottoporre al GREVIO;
 - traducendo rapidamente i rapporti del GREVIO e le raccomandazioni del Comitato delle Parti in tutte le lingue ufficiali e minoritarie;
 - coinvolgendo da vicino il Parlamento nei lavori dell'organo di coordinamento istituito a norma dell'Articolo 70 della Convenzione di Istanbul.

Finanziamento della lotta contro la violenza di genere

- Assicurarsi che risorse adeguate siano destinate dai bilanci nazionali ai programmi e alle norme che affrontano la violenza contro le donne in tutte le sue forme, compresa la violenza domestica.
- ▶ Effettuare, con il sostegno del personale parlamentare, una valutazione dell'impatto di genere dei bilanci proposti. Rafforzare la capacità del personale parlamentare di valutare le proposte di bilancio e le spese effettive al fine di raggiungere di fatto la parità di genere.
- ➤ Vigilare sulla spesa per garantire che i fondi pubblici spesi per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica abbiano l'effetto desiderato.
- ▶ Promuovere un ambiente favorevole per i gruppi di difesa dei diritti delle donne, gli altri soggetti della società civile e i professionisti del settore che lavorano per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica.

Monitoraggio dell'attuazione della Convenzione di Istanbul

- ► Familiarizzarsi con i lavori del GREVIO, l'organismo responsabile del controllo della Convenzione di Istanbul.
- ▶ Partecipare attivamente e contribuire alle visite di valutazione del GREVIO, in particolare incontrando la delegazione del GREVIO durante la sua visita nel Paese e fornendo un contributo al rapporto dello Stato.

- Analizzare il rapporto del GREVIO, capire quali obblighi derivano dalle conclusioni del GREVIO e adottare le misure necessarie per recepirli nelle leggi e nelle politiche nazionali.
- Incoraggiare e contribuire allo sviluppo di una banca dati nazionale che registri il seguito dato alle raccomandazioni formulate dal GREVIO e dal Comitato delle Parti.
- ► Effettuare visite sul campo per vigilare sull'attuazione della Convenzione di Istanbul, anche incontrando i professionisti del settore, gli organismi preposti all'applicazione della legge, i soggetti giudiziari e i rappresentanti della società civile.

Impegno pubblico e costruzione di alleanze per porre fine alla violenza contro le donne e alla violenza domestica

- ▶ Prendere in considerazione la possibilità di lanciare una campagna nazionale sulle cause, le forme e le conseguenze della violenza contro le donne e della violenza domestica e sui benefici della Convenzione di Istanbul.
- Approfittare della Giornata internazionale della donna (8 marzo), della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre) e delle 16 giornate di attivismo contro la violenza di genere (dal 25 novembre al 10 dicembre) per organizzare conferenze, seminari, workshop, manifestazioni e campagne di sensibilizzazione sulla violenza di genere e sulla Convenzione di Istanbul.
- ▶ Partecipare a eventi e attività organizzate da gruppi per i diritti delle donne e da altre organizzazioni della società civile.
- Sensibilizzare su come la Convenzione di Istanbul possa contribuire a porre fine alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, e dare risalto alle conclusioni del GREVIO tra i professionisti del settore e il pubblico.
- ➤ Contrastare la discriminazione di genere, gli stereotipi e i preconcetti sulla Convenzione di Istanbul nei media e nel dibattito pubblico.
- ► Stabilire e mantenere stretti rapporti di lavoro con l'organismo di coordinamento nazionale, ad esempio organizzando riunioni semestrali.
- ➤ Organizzarsi trasversalmente ai partiti e coinvolgere *tutti* i parlamentari nella lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.
- ▶ Individuare le organizzazioni che lavorano per la parità di genere e per la prevenzione e la lotta contro la violenza di genere nel proprio Paese e valutare le modalità di collaborazione.

- ▶ Raggiungere e collaborare con le organizzazioni indipendenti della società civile, in particolare con i gruppi per i diritti delle donne e soprattutto con le organizzazioni che hanno presentato rapporti ombra al GREVIO, per raccogliere informazioni direttamente alla fonte.
- ► Invitare gli esperti della società civile a contribuire ai lavori parlamentari, ad esempio partecipando alle audizioni, presentando dati alle commissioni d'inchiesta e fornendo prove dell'impatto della legislazione e delle politiche contro la violenza di genere.
- ► Promuovere un ambiente favorevole al coinvolgimento attivo della società civile nella prevenzione e nella lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.
- ➤ Stabilire e mantenere un dialogo regolare e relazioni di lavoro efficaci con le altre parti interessate a livello nazionale, compresi i Parlamenti regionali, le autorità locali, gli organismi e i meccanismi per la parità di genere, le istituzioni nazionali per i diritti umani o i difensori civici, la magistratura, i media, il mondo accademico, i professionisti (professionisti legali, assistenti sociali, personale delle agenzie per la tutela dei minori, operatori sanitari), la polizia e gli insegnanti, al fine di garantire una migliore protezione e assistenza alle vittime, la prevenzione della violenza e indagini, azioni penali e condanne efficaci contro i responsabili.

Documentare e condividere i propri successi

- ▶ Documentare i risultati ottenuti in materia di prevenzione e lotta contro la violenza di genere e comunicarli in modo efficace. Sottolineare come la Convenzione abbia contribuito a rafforzare la protezione contro la violenza di genere nel vostro Paese. Utilizzare conferenze stampa, dichiarazioni pubbliche e altri strumenti per mettere in evidenza le vostre attività e i vostri successi.
- Mantenere un sito web aggiornato che fornisca informazioni sulle attività parlamentari in relazione alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, includendo informazioni su dove trovare assistenza e sostegno per le vittime di violenza di genere.
- ▶ Utilizzare efficacemente i mass media e i social media per diffondere informazioni accurate sulla violenza contro le donne e la violenza domestica, la Convenzione di Istanbul e le attività del Parlamento in questo ambito.

Formazione e supporto esterno

- Stabilire e mantenere stretti contatti con i parlamentari di altri Stati, in particolare quelli che sono membri della Convenzione di Istanbul, al fine di facilitare la formazione tra omologhi.
- ➤ Condividere le prassi migliori, gli insegnamenti tratti e altre informazioni sulla prevenzione e la lotta alla violenza di genere con i parlamentari di altri Stati membri e non membri del Consiglio d'Europa; promuovere la ratifica e l'attuazione della Convenzione di Istanbul in altri paesi.
- ➤ Approfittare delle conoscenze e delle competenze specifiche del membro del vostro Parlamento che partecipa al Network Parlamentare "Donne libere dalla violenza".
- ➤ Stabilire una procedura in base alla quale la delegazione nazionale del vostro Parlamento presso l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa possa informare tutti i parlamentari sulle proprie attività e garantire un seguito adeguato alle risoluzioni dell'Assemblea relative alla violenza di genere e alla parità di genere.
- ▶ Identificare le buone prassi al di fuori dell'Europa e applicarle, in particolare seguendo i lavori di altre assemblee parlamentari internazionali (cfr. Allegato 3) nel campo della lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.
- Avvalersi dell'esperienza e del sostegno del Consiglio d'Europa, in particolare dell'Assemblea Parlamentare, della Commissione per la Parità di Genere e del GREVIO, per le attività volte a promuovere la ratifica della Convenzione di Istanbul e la sua attuazione pratica.

Allegato 2

Testo della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (STCE n. 210)

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica Istanbul, 11 maggio 2011 Traduzione non ufficiale

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,

Ricordando la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STE n° 5, 1950) e i suoi Protocolli, la Carta sociale europea (STE n° 35, 1961, riveduta nel 1996, STE n°163), la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (STCE n° 197, 2005) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n° 201, 2007);

Ricordando le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa: Raccomandazione Rec(2002)5 sulla protezione delle donne dalla violenza, Raccomandazione CM/Rec(2007)17 sulle norme e meccanismi per la parità tra le donne e gli uomini, Raccomandazione CM/Rec(2010)10 sul ruolo delle donne e degli uomini nella prevenzione e soluzione dei conflitti e nel consolidamento della pace, e le altre raccomandazioni pertinenti;

Tenendo conto della sempre più ampia giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che enuncia norme rilevanti per contrastare la violenza nei confronti delle donne;

Considerando il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo Protocollo opzionale (1999) e la Raccomandazione generale n° 19 del CEDAW sulla violenza contro le donne, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989) e i suoi Protocolli opzionali (2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006);

Considerando lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (2002);

Ricordando i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, in particolare la quarta Convenzione di Ginevra (IV), relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra (1949) e i suoi Protocolli addizionali I e II (1977);

Condannando ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica;

Riconoscendo che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere *de jure* e *de facto* è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne;

Riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;

Riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini;

Riconoscendo con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto "onore" e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi;

Constatando le ripetute violazioni dei diritti umani nei conflitti armati che colpiscono le popolazioni civili, e in particolare le donne, sottoposte a stupri diffusi o sistematici e a violenze sessuali e il potenziale aggravamento della violenza di genere durante e dopo i conflitti;

Riconoscendo che le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini;

Riconoscendo che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e che anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica;

Riconoscendo che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia;

Aspirando a creare un'Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica,

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I – Obiettivi, definizioni, uguaglianza e non discriminazione, obblighi generali

Articolo 1 – Obiettivi della Convenzione

- 1. La presente Convenzione ha l'obiettivo di:
 - a proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
 - b contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne;
 - c predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;
 - d promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
 - e sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.
- 2. Allo scopo di garantire un'efficace attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti contraenti, la presente Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo.

Articolo 2 – Campo di applicazione della Convenzione

- La presente Convenzione si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato.
- Le Parti contraenti sono incoraggiate ad applicare le disposizioni della presente Convenzione a tutte le vittime di violenza domestica. Nell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti

- presteranno particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza di genere.
- La presente Convenzione si applica in tempo di pace e nelle situazioni di conflitto armato.

Articolo 3 – Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- a con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
- b l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
- c con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;
- d l'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;
- e per "vittima" si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;
- f con il termine "donne" sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.

Articolo 4 – Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione

- Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata.
- 2. Le Parti condannano ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e adottano senza indugio le misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenirla, in particolare:

- inserendo nelle loro costituzioni nazionali o in qualsiasi altra disposizione legislativa appropriata il principio della parità tra i sessi e garantendo l'effettiva applicazione di tale principio;
- vietando la discriminazione nei confronti delle donne, ivi compreso procedendo, se del caso, all'applicazione di sanzioni;
- abrogando le leggi e le pratiche che discriminano le donne.
- 3. L'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione.
- 4. Le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 5 – Obblighi degli Stati e dovuta diligenza

- Gli Stati si astengono da qualsiasi atto che costituisca una violenza nei confronti delle donne e garantiscono che le autorità, i funzionari, i rappresentanti statali, le istituzioni e ogni altro soggetto pubblico che agisca in nome dello Stato si comportino in conformità con tale obbligo.
- Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la debita diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 6 – Politiche sensibili al genere

Le Parti si impegnano a inserire una prospettiva di genere nell'applicazione e nella valutazione dell'impatto delle disposizioni della presente Convenzione e a promuovere ed attuare politiche efficaci volte a favorire la parità tra le donne e gli uomini e l'emancipazione e l'autodeterminazione delle donne.

Capitolo II - Politiche integrate e raccolta dei dati

Articolo 7 – Politiche globali e coordinate

- Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per predisporre e attuare politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione e fornire una risposta globale alla violenza contro le donne.
- Le Parti si accertano che le politiche di cui al paragrafo 1 pongano i diritti della vittima al centro di tutte le misure e siano attuate attraverso una collaborazione efficace tra tutti gli enti, le istituzioni e le organizzazioni pertinenti.
- Le misure adottate in virtù del presente articolo devono coinvolgere, ove necessario, tutti i soggetti pertinenti, quali le agenzie governative, i parlamenti e le autorità nazionali, regionali e locali, le istituzioni nazionali deputate alla tutela dei diritti umani e le organizzazioni della società civile.

Articolo 8 - Risorse finanziarie

La Parti stanziano le risorse finanziarie e umane appropriate per un'adeguata attuazione di politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e combattere ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compresi quelli realizzati dalle ONG e dalla società civile.

Articolo 9 – Organizzazioni non governative e società civile

Le Parti riconoscono, incoraggiano e sostengono a tutti i livelli il lavoro delle ONG pertinenti e delle associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne e instaurano un'efficace cooperazione con tali organizzazioni.

Articolo 10 – Organismo di coordinamento

1. Le Parti designano o istituiscono uno o più organismi ufficiali responsabili del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza oggetto della presente Convenzione. Tali organismi hanno il compito di coordinare la raccolta dei dati di cui all'Articolo 11 e di analizzarne e diffonderne i risultati.

- 2. Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo ricevano informazioni di carattere generale sulle misure adottate conformemente al capitolo VIII.
- 3. Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo dispongano della capacità di comunicare direttamente e di incoraggiare i rapporti con i loro omologhi delle altre Parti.

Articolo 11 – Raccolta dei dati e ricerca

- 1. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a:
 - a raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione;
 - b sostenere la ricerca su tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, al fine di studiarne le cause profonde e gli effetti, la frequenza e le percentuali delle condanne, come pure l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'applicazione della presente Convenzione.
- 2. Le Parti si adoperano per realizzare indagini sulla popolazione, a intervalli regolari, allo scopo di determinare la prevalenza e le tendenze di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 3. Le Parti forniscono al Gruppo di esperti menzionato all'articolo 66 della presente Convenzione le informazioni raccolte conformemente al presente articolo, per stimolare la cooperazione e permettere un confronto a livello internazionale.
- 4. Le Parti vigilano affinché le informazioni raccolte conformemente al presente articolo siano messe a disposizione del pubblico.

Capitolo III – Prevenzione

Articolo 12 – Obblighi generali

 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.

- Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per impedire ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione commessa da qualsiasi persona fisica o giuridica.
- Tutte le misure adottate ai sensi del presente capitolo devono prendere in considerazione e soddisfare i bisogni specifici delle persone in circostanze di particolare vulnerabilità, e concentrarsi sui diritti umani di tutte le vittime.
- 4. Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della società, e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 5. Le Parti vigilano affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto "onore" non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 6. Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere programmi e attività destinati ad aumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle donne.

Articolo 13 - Sensibilizzazione

- Le Parti promuovono o mettono in atto, regolarmente e a ogni livello, delle campagne o dei programmi di sensibilizzazione, ivi compreso in cooperazione con le istituzioni nazionali per i diritti umani e gli organismi competenti in materia di uguaglianza, la società civile e le ONG, tra cui in particolare le organizzazioni femminili, se necessario, per aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione e delle loro conseguenze sui bambini, nonché della necessità di prevenirle.
- Le Parti garantiscono un'ampia diffusione presso il vasto pubblico delle informazioni riguardanti le misure disponibili per prevenire gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 14 – Educazione

1. Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco

- rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.
- 2. Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media.

Articolo 15 – Formazione delle figure professionali

- 1. Le Parti forniscono o rafforzano un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione in materia di prevenzione e individuazione di tale violenza, uguaglianza tra le donne e gli uomini, bisogni e diritti delle vittime, e su come prevenire la vittimizzazione secondaria.
- Le Parti incoraggiano a inserire nella formazione di cui al paragrafo 1 dei corsi di formazione in materia di cooperazione coordinata interistituzionale, al fine di consentire una gestione globale e adeguata degli orientamenti da seguire nei casi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 16 – Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento

- Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti.
- 2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale.
- 3. Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, le Parti si accertano che la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi, se del caso, siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime.

Articolo 17 – Partecipazione del settore privato e dei mass media

1. Le Parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i mass media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all'elaborazione

- e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità.
- Le Parti sviluppano e promuovono, in collaborazione con i soggetti del settore privato, la capacità dei bambini, dei genitori e degli insegnanti di affrontare un contesto dell'informazione e della comunicazione che permette l'accesso a contenuti degradanti potenzialmente nocivi a carattere sessuale o violento.

Capitolo IV - Protezione e sostegno

Articolo 18 – Obblighi generali

- 1. Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza.
- 2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente al loro diritto interno, per garantire che esistano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi statali competenti, comprese le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri, le autorità incaricate dell'applicazione della legge, le autorità locali e regionali, le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni o entità competenti, al fine di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso riferendosi ai servizi di supporto generali e specializzati di cui agli articoli 20 e 22 della presente Convenzione.
- 3. Le Parti si accertano che le misure adottate in virtù del presente capitolo:
 - siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima;
 - siano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra vittime, autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale:
 - mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria;
 - mirino ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenze;
 - consentano, se del caso, di disporre negli stessi locali di una serie di servizi di protezione e di supporto;
 - soddisfino i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di violenze e siano loro accessibili.

- 4. La messa a disposizione dei servizi non deve essere subordinata alla volontà della vittima di intentare un procedimento penale o di testimoniare contro ogni autore di tali reati.
- Le Parti adottano misure adeguate per garantire protezione consolare o di altro tipo e sostegno ai loro cittadini e alle altre vittime che hanno diritto a tale protezione, conformemente ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale.

Articolo 19 – Informazione

Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo che consentano alle vittime di ottenere un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno e le misure legali disponibili in una lingua che comprendono.

Articolo 20 – Servizi di supporto generali

- Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi destinati a facilitare il loro recupero. Tali misure includeranno, se necessario, dei servizi quali le consulenze legali e un sostegno psicologico, un'assistenza finanziaria, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro.
- 2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi sanitari e sociali, che tali servizi dispongano di risorse adeguate e di figure professionali adeguatamente formate per fornire assistenza alle vittime e indirizzarle verso i servizi appropriati.

Articolo 21 – Assistenza in materia di denunce individuali/collettive

Le Parti vigilano affinché le vittime possano usufruire di informazioni sui meccanismi regionali e internazionali disponibili per le denunce individuali o collettive e vi abbiano accesso. Le Parti promuovono la messa a disposizione delle vittime di un supporto sensibile e ben informato per aiutarle a sporgere denuncia.

Articolo 22 – Servizi di supporto specializzati

 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire o, se del caso, predisporre, secondo una ripartizione geografica appropriata, dei servizi di supporto immediato specializzati, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione. 2. Le Parti forniscono o predispongono dei servizi di supporto specializzati per tutte le donne vittime di violenza e i loro bambini.

Articolo 23 – Case rifugio

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime, in particolare le donne e i loro bambini, e per aiutarle in modo proattivo.

Articolo 24 – Linee telefoniche di sostegno

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire a livello nazionale apposite linee telefoniche gratuite di assistenza continua, operanti 24 ore su 24, sette giorni alla settimana, destinate a fornire alle persone che telefonano, in modo riservato o nel rispetto del loro anonimato, delle consulenze su tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione.

Articolo 25 – Supporto alle vittime di violenza sessuale

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di centri di prima assistenza adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente, per le vittime di stupri e di violenze sessuali, che possano proporre una visita medica e una consulenza medico-legale, un supporto per superare il trauma e dei consigli.

Articolo 26 – Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza

- Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 2. Le misure adottate conformemente al presente articolo comprendono le consulenze psico-sociali adattate all'età dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione e tengono debitamente conto dell'interesse superiore del minore

Articolo 27 – Segnalazioni

Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare qualsiasi persona che sia stata testimone di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, o che abbia ragionevoli motivi per ritenere che tale atto potrebbe essere commesso, o che si possano temere nuovi atti di violenza, a segnalarlo alle organizzazioni o autorità competenti.

Articolo 28 – Segnalazioni da parte delle figure professionali

Le Parti adottano le misure necessarie per garantire che le norme sulla riservatezza imposte dalla loro legislazione nazionale a certe figure professionali non costituiscano un ostacolo alla loro possibilità, in opportune condizioni, di fare una segnalazione alle organizzazioni o autorità competenti, qualora abbiano ragionevoli motivi per ritenere che sia stato commesso un grave atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione o che si possano temere nuovi gravi atti di violenza.

Capitolo V – Diritto sostanziale

Articolo 29 – Procedimenti e vie di ricorso in materia civile

- 1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire alle vittime adeguati mezzi di ricorso civili nei confronti dell'autore del reato.
- Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente ai principi generali del diritto internazionale, per fornire alle vittime adeguati risarcimenti civili nei confronti delle autorità statali che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o di protezione nell'ambito delle loro competenze.

Articolo 30 – Risarcimenti

- 1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano il diritto di richiedere un risarcimento agli autori di qualsiasi reato previsto dalla presente Convenzione.
- 2. Un adeguato risarcimento da parte dello Stato è accordato a coloro che abbiano subito gravi pregiudizi all'integrità fisica o alla salute, se la riparazione del danno non è garantita da altre fonti, in particolare dall'autore del reato, da un'assicurazione o dai servizi medici e sociali finanziati dallo Stato. Ciò non preclude alle Parti la possibilità di richiedere all'autore del reato il rimborso del risarcimento concesso, a condizione che la sicurezza della vittima sia pienamente presa in considerazione.
- 3. Le misure adottate conformemente al paragrafo 2 devono garantire che il risarcimento sia concesso entro un termine ragionevole.

Articolo 31 – Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza

- 1. Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

Articolo 32 – Conseguenze civili dei matrimoni forzati

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i matrimoni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima.

Articolo 33 – Violenza psicologica

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce.

Articolo 34 – Atti persecutori (Stalking)

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità.

Articolo 35 – Violenza fisica

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il comportamento intenzionale di chi commette atti di violenza fisica nei confronti di un'altra persona.

Articolo 36 – Violenza sessuale, compreso lo stupro

- Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali:
 - a atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;
 - b altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso;
 - c il fatto di costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo.

- Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto.
- 3. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le disposizioni del paragrafo 1 si applichino anche agli atti commessi contro l'ex o l'attuale coniuge o partner, quale riconosciuto dalla legislazione nazionale.

Articolo 37 – Matrimonio forzato

- Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio.
- 2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio.

Articolo 38 – Mutilazioni genitali femminili

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:

- a l'escissione, l'infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride;
- b costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato al punto a, o fornirle i mezzi a tale fine;
- c indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato al punto a.

Articolo 39 – Aborto forzato e sterilizzazione forzata

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:

- a praticare un aborto su una donna senza il suo preliminare consenso informato;
- b praticare un intervento chirurgico che abbia lo scopo e l'effetto di interrompere definitivamente la capacità riproduttiva di una donna senza il suo preliminare consenso informato o la sua comprensione della procedura praticata.

Articolo 40 – Molestie sessuali

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali.

Articolo 41 – Favoreggiamento o complicità e tentativo

- 1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente il favoreggiamento o la complicità intenzionali in ordine alla commissione dei reati di cui agli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione.
- 2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i tentativi intenzionali di commissione dei reati di cui agli articoli 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione.

Articolo 42 – Giustificazione inaccettabile dei reati, compresi quelli commessi in nome del cosiddetto "onore"

- Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che nei procedimenti penali intentati a seguito della commissione di qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto "onore" non possano essere addotti come scusa per giustificare tali atti. Rientrano in tale ambito, in particolare, le accuse secondo le quali la vittima avrebbe trasgredito norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali riguardanti un comportamento appropriato.
- Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, qualora un bambino sia stato istigato da una persona a compiere un atto di cui al paragrafo 1, non sia per questo diminuita la responsabilità penale della suddetta persona per gli atti commessi.

Articolo 43 – Applicazione dei reati

I reati previsti ai sensi della presente Convenzione si applicano a prescindere dalla natura del rapporto tra la vittima e l'autore del reato.

Articolo 44 – Giurisdizione

- 1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione competente per qualsiasi reato previsto ai sensi della presente Convenzione quando il reato è commesso:
 - a sul loro territorio; o
 - b a bordo di una nave battente la loro bandiera; o
 - c a bordo di un velivolo immatricolato secondo le loro disposizioni di legge; o
 - d da uno loro cittadino: o
 - e da una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.
- Le Parti adottano tutte le misure legislative o di altro tipo appropriate per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione quando il reato è commesso contro un loro cittadino o contro una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.
- 3. Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro competenza non sia subordinata alla condizione che i fatti siano perseguibili penalmente sul territorio in cui sono stati commessi.
- 4. Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro competenza riguardante i commi d. ed e. del precedente paragrafo 1 non sia subordinata alla condizione che il procedimento penale possa unicamente essere avviato a seguito della denuncia della vittima del reato, o di un'azione intentata dallo Stato del luogo dove è stato commesso il reato.
- Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione, nei casi in cui il presunto autore del reato si trovi sul loro territorio e non possa essere estradato verso un'altra Parte unicamente in base alla sua nazionalità.
- 6. Quando più Parti rivendicano la loro competenza riguardo a un reato che si presume stabilito conformemente alla presente Convenzione, le Parti interessate si concertano, se lo ritengono opportuno, per determinare quale sia la giurisdizione più appropriata per procedere penalmente.

7. Fatte salve le disposizioni generali di diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata da una delle Parti conformente al proprio diritto interno.

Articolo 45 – Sanzioni e misure repressive

- 1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravità. Tali sanzioni includono, se del caso, pene privative della libertà e che possono comportare l'estradizione.
- 2. Le Parti possono adottare altre misure nei confronti degli autori dei reati, quali:
 - il monitoraggio, o la sorveglianza della persona condannata;
 - la privazione della patria podestà, se l'interesse superiore del bambino, che può comprendere la sicurezza della vittima, non può essere garantito in nessun altro modo.

Articolo 46 – Circostanze aggravanti

Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che le seguenti circostanze, purché non siano già gli elementi costitutivi del reato, possano, conformemente alle disposizioni pertinenti del loro diritto nazionale, essere considerate come circostanze aggravanti nel determinare la pena per i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione:

- a il reato è stato commesso contro l'attuale o l'ex coniuge o partner, come riconosciuto dal diritto nazionale, da un membro della famiglia, dal convivente della vittima, o da una persona che ha abusato della propria autorità;
- b il reato, o i reati connessi, sono stati commessi ripetutamente;
- c il reato è stato commesso contro una persona in circostanze di particolare vulnerabilità;
- d il reato è stato commesso su un bambino o in presenza di un bambino;
- e il reato è stato commesso da due o più persone che hanno agito insieme:
- f il reato è stato preceduto o accompagnato da una violenza di estrema gravità;
- g il reato è stato commesso con l'uso o con la minaccia di un'arma;

- h il reato ha provocato gravi danni fisici o psicologici alla vittima;
- i l'autore era stato precedentemente condannato per reati di natura analoga.

Articolo 47 – Condanne pronunciate sul territorio di un'altra Parte contraente

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevedere la possibilità di prendere in considerazione, al momento della decisione relativa alla pena, le condanne definitive pronunciate da un'altra Parte contraente in relazione ai reati previsti in base alla presente Convenzione.

Articolo 48 – Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie

- Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione".
- Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a garantire che, se viene inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacità del condannato di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima.

Capitolo VI – Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive

Articolo 49 – Obblighi generali

- Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le indagini e i procedimenti penali relativi a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione siano avviati senza indugio ingiustificato, prendendo in considerazione i diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale.
- Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo, in conformità con i
 principi fondamentali in materia di diritti umani e tenendo conto della
 comprensione della violenza di genere, per garantire indagini e procedimenti efficaci nei confronti dei reati stabiliti conformemente alla
 presente Convenzione.

Articolo 50 – Risposta immediata, prevenzione e protezione

- Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge affrontino in modo tempestivo e appropriato tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, offrendo una protezione adeguata e immediata alle vittime.
- Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge operino in modo tempestivo e adeguato in materia di prevenzione e protezione contro ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso utilizzando misure operative di prevenzione e la raccolta delle prove.

Articolo 51 – Valutazione e gestione dei rischi

- Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire alle autorità competenti di valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno.
- 2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la valutazione di cui al parafrafo 1 prenda in considerazione, in tutte le fasi dell'indagine e dell'applicazione delle misure di protezione, il fatto che l'autore di atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione possieda, o abbia accesso ad armi da fuoco.

Articolo 52 – Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le autorità competenti si vedano riconosciuta la facoltà di ordinare all'autore della violenza domestica, in situazioni di pericolo immediato, di lasciare la residenza della vittima o della persona in pericolo per un periodo di tempo sufficiente e di vietargli l'accesso al domicilio della vittima o della persona in pericolo o di impedirgli di avvicinarsi alla vittima. Le misure adottate in virtù del presente articolo devono dare priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo.

Articolo 53 – Ordinanze di ingiunzione o di protezione

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione possano essere ottenute dalle vittime di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

- 2. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione di cui al paragrafo 1 siano:
 - concesse per una protezione immediata e senza oneri amministrativi o finanziari eccessivi per la vittima;
 - emesse per un periodo specificato o fino alla loro modifica o revoca;
 - ove necessario, decise ex parte con effetto immediato;
 - disponibili indipendentemente, o contestualmente ad altri procedimenti giudiziari;
 - possano essere introdotte nei procedimenti giudiziari successivi.
- 3. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violazione delle ordinanze di ingiunzione o di protezione emesse ai sensi del paragrafo 1 sia oggetto di sanzioni penali o di altre sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 54 – Indagini e prove

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che in qualsiasi procedimento civile o penale, le prove relative agli antecedenti sessuale e alla condotta della vittima siano ammissibili unicamente quando sono pertinenti e necessarie.

Articolo 55 – Procedimenti d'ufficio e ex parte

- 1. Le Parti si accertano che le indagini e i procedimenti penali per i reati stabiliti ai sensi degli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione non dipendano interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato è stato commesso in parte o in totalità sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia.
- 2. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire, conformemente alle condizioni previste dal loro diritto interno, la possibilità per le organizzazioni governative e non governative e per i consulenti specializzati nella lotta alla violenza domestica di assistere e/o di sostenere le vittime, su loro richiesta, nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari relativi ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

Articolo 56 - Misure di protezione

 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari, in particolare:

- a garantendo che siano protette, insieme alle loro famiglie e ai testimoni, dal rischio di intimidazioni, rappresaglie e ulteriori vittimizzazioni;
- b garantendo che le vittime siano informate, almeno nei casi in cui esse stesse e la loro famiglia potrebbero essere in pericolo, quando l'autore del reato dovesse evadere o essere rimesso in libertà in via temporanea o definitiva;
- c informandole, nelle condizioni previste dal diritto interno, dei loro diritti e dei servizi a loro disposizione e dell'esito della loro denuncia, dei capi di accusa, dell'andamento generale delle indagini o del procedimento, nonché del loro ruolo nell'ambito del procedimento e dell'esito del giudizio;
- d offrendo alle vittime, in conformità con le procedure del loro diritto nazionale, la possibilità di essere ascoltate, di fornire elementi di prova e presentare le loro opinioni, esigenze e preoccupazioni, direttamente o tramite un intermediario, e garantendo che i loro pareri siano esaminati e presi in considerazione;
- e fornendo alle vittime un'adeguata assistenza, in modo che i loro diritti e interessi siano adeguatamente rappresentati e presi in considerazione;
- f garantendo che possano essere adottate delle misure per proteggere la vita privata e l'immagine della vittima;
- g assicurando, ove possibile, che siano evitati i contatti tra le vittime e gli autori dei reati all'interno dei tribunali e degli uffici delle forze dell'ordine;
- h fornendo alle vittime, quando sono parti del processo o forniscono delle prove, i servizi di interpreti indipendenti e competenti;
- i consentendo alle vittime di testimoniare in aula, secondo le norme previste dal diritto interno, senza essere fisicamente presenti, o almeno senza la presenza del presunto autore del reato, grazie in particolare al ricorso a tecnologie di comunicazione adequate, se sono disponibili.
- 2. Un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne e di violenza domestica, deve, se necessario, usufruire di misure di protezione specifiche, che prendano in considerazione il suo interesse superiore.

Articolo 57 – Gratuito patrocinio

Le Parti garantiscono che le vittime abbiano diritto all'assistenza legale e al gratuito patrocinio alle condizioni previste dal diritto interno.

Articolo 58 – Prescrizione

Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionale alla gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo avere raggiunto la maggiore età.

Capitolo VII - Migrazione e asilo

Articolo 59 – Status di residente

- Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le vittime, il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, in situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo di soggiorno, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione. Le condizioni per il rilascio e la durata del titolo autonomo di soggiorno sono stabilite conformemente al diritto nazionale.
- 2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime possano ottenere la sospensione delle procedure di espulsione avviate perché il loro status di residente dipendeva da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, al fine di consentire loro di chiedere un titolo autonomo di soggiorno.
- 3. Le Parti rilasciano un titolo di soggiorno rinnovabile alle vittime, in una o in entrambe le seguenti situazioni:
 - a quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario in considerazione della loro situazione personale;
 - b quando l'autorità competente ritene che il loro soggiorno sia necessario per la loro collaborazione con le autorità competenti nell'ambito di un'indagine o di procedimenti penali.
- 4. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un matrimonio forzato condotte in un altro paese al fine di contrarre matrimonio, e che abbiano perso di conseguenza il loro status di residente del paese in cui risiedono normalmente, possano recuperare tale status.

Articolo 60 – Richieste di asilo basate sul genere

- Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A
 (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare / sussidiaria.
- 2. Le Parti si accertano che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione è basato su uno o più di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti applicabili.
- 3. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per sviluppare procedure di accoglienza sensibili al genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo, nonché linee guida basate sul genere e procedure di asilo sensibili alle questioni di genere, compreso in materia di concessione dello status di rifugiato e di richiesta di protezione internazionale.

Articolo 61 – Diritto di non-respingimento

- 1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per il rispetto del principio di non-respingimento, conformemente agli obblighi esistenti derivanti dal diritto internazionale.
- 2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime della violenza contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro status o dal loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso un paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti.

Capitolo VIII – Cooperazione internazionale

Articolo 62 – Principi generali

 Le Parti cooperano, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, e nel rispetto dell'applicazione degli strumenti internazionali e regionali relativi alla cooperazione in materia civile e penale, nonché degli accordi stipulati sulla base di disposizioni legislative uniformi o di reciprocità e della propria legislazione nazionale, nel modo più ampio possibile, al fine di:

- a prevenire, combattere e perseguire tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione;
- b proteggere e assistere le vittime;
- c condurre indagini o procedere penalmente per i reati previsti sulla base della presente Convenzione;
- d applicare le pertinenti sentenze civili e penali pronunciate dalle autorità giudiziarie delle Parti, ivi comprese le ordinanze di protezione.
- 2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un reato determinato ai sensi della presente Convenzione e commesso sul territorio di una Parte diversa da quella in cui risiedono possano presentare denuncia presso le autorità competenti del loro Stato di residenza.
- 3. Se una Parte che subordina all'esistenza di un trattato la mutua assistenza giudiziaria in materia penale, l'estradizione o l'esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate da un'altra Parte contraente alla presente Convenzione riceve una richiesta di cooperazione in materia giudiziaria da una Parte con la quale non ha ancora concluso tale trattato, può considerare la presente Convenzione come la base giuridica per la mutua assistenza in materia penale, di estradizione, di esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate dall'altra Parte riguardanti i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.
- 4. Le Parti si sforzano di integrare, se del caso, la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nei programmi di assistenza allo sviluppo condotti a favore di paesi terzi, compresa la conclusione di accordi bilaterali e multilaterali con paesi terzi, al fine di facilitare la protezione delle vittime, conformemente all'articolo 18, paragrafo 5.

Articolo 63 – Misure relative alle persone in pericolo

Quando una Parte, sulla base delle informazioni a sua disposizione, ha seri motivi di pensare che una persona possa essere esposta in modo immediato al rischio di subire uno degli atti di violenza di cui agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sul territorio di un'altra Parte, la Parte che dispone di tale informazione è incoraggiata a trasmetterla senza indugio all'altra Parte, al fine di garantire che siano prese le misure di protezione adeguate. Tale informazione deve includere, se del caso, delle indicazioni sulle disposizioni di protezione esistenti a vantaggio della persona in pericolo.

Articolo 64 – Informazioni

- La Parte richiesta deve rapidamente informare la Parte richiedente dell'esito finale dell'azione intrapresa ai sensi del presente capitolo. La Parte richiesta deve inoltre informare senza indugio la Parte richiedente di qualsiasi circostanza che renda impossibile l'esecuzione dell'azione ipotizzata o che possa ritardarla in modo significativo.
- 2. Una Parte può, nei limiti delle disposizioni del suo diritto interno, senza richiesta preliminare, trasferire a un'altra Parte le informazioni ottenute nell'ambito delle proprie indagini, qualora ritenga che la divulgazione di tali informazioni possa aiutare la Parte che le riceve a prevenire i reati penali stabiliti ai sensi della presente Convenzione o ad avviare o proseguire le indagini o i procedimenti relativi a tali reati penali, o che tale divulgazione possa suscitare una richiesta di collaborazione formulata da tale Parte, conformemente al presente capitolo.
- 3. Una Parte che riceve delle informazioni conformemente al precedente paragrafo 2 deve comunicarle alle proprie autorità competenti, in modo che possano essere avviati dei procedimenti se sono considerati appropriati, o che tale informazione possa essere presa in considerazione nei procedimenti civili o penali pertinenti.

Articolo 65 – Protezione dei dati

I dati personali sono conservati e utilizzati conformemente agli obblighi assunti dalle Parti alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale (STE n° 108).

Capitolo IX - Meccanismo di controllo

Articolo 66 – Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

- Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (di seguito "GREVIO") è incaricato di vigilare sull'attuazione della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti.
- 2. Il GREVIO è composto da un minimo di 10 membri a un massimo di 15 membri, nel rispetto del criterio dell'equilibrio tra i sessi e di un'equa ripartizione geografica e dell'esigenza di competenze multidisciplinari. I suoi membri sono eletti dal Comitato delle Parti tra i candidati designati dalle Parti con un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, e sono scelti tra i cittadini delle Parti.

- 3. L'elezione iniziale di 10 membri deve aver luogo entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione. L'elezione dei cinque membri supplementari si svolge dopo la venticinquesima ratifica o adesione.
- 4. L'elezione dei membri del GREVIO deve essere basata sui seguenti principi:
 - a devono essere selezionati mediante una procedura trasparente tra personalità di elevata moralità, note per la loro competenza in materia di diritti umani, uguaglianza tra i sessi, contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica o assistenza e protezione alle vittime, o devono essere in possesso di una riconosciuta esperienza professionale nei settori oggetto della presente Convenzione;
 - b il GREVIO non può comprendere più di un cittadino del medesimo Stato;
 - c devono rappresentare i principali sistemi giuridici;
 - d devono rappresentare gli organi e i soggetti competenti nel campo della violenza contro le donne e la violenza domestica;
 - e devono partecipare a titolo individuale e devono essere indipendenti e imparziali nell'esercizio delle loro funzioni, e devono rendersi disponibili ad adempiere ai loro compiti in maniera efficace.
- La procedura per l'elezione dei membri del GREVIO è determinata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, previa consultazione e unanime consenso delle Parti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione.
- 6. Il GREVIO adotta il proprio regolamento interno.
- I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi, come stabilito all'articolo 68, paragrafi 9 e 14, godono dei privilegi e immunità previsti nell'allegato alla presente Convenzione.

Articolo 67 – Comitato delle Parti

- 1. Il Comitato delle Parti è composto dai rappresentanti delle Parti alla Convenzione.
- Il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione deve avere luogo entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione, allo scopo di eleggere i membri del GREVIO. Si riunisce successivamente su richiesta di almeno un terzo delle Parti, del Presidente del Comitato delle Parti o del Segretario Generale.

3. Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 68 – Procedura

- Le Parti presentano al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, sulla base di un questionario preparato dal GREVIO, un rapporto sulle misure legislative e di altro tipo destinate a dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, che dovrà essere esaminato da parte del GREVIO.
- 2. Il GREVIO esamina il rapporto presentato conformemente al paragrafo 1 con i rappresentanti della Parte interessata.
- La procedura di valutazione ulteriore sarà divisa in cicli, la cui durata è
 determinata dal GREVIO. All'inizio di ogni ciclo, il GREVIO seleziona le
 disposizioni specifiche sulle quali sarà basata la procedura di valutazione
 e invia all'uopo un questionario.
- 4. Il GREVIO definisce i mezzi adeguati per procedere a tale valutazione. Può in particolare adottare un questionario per ciascuno dei cicli, che serve da base per la valutazione dell'applicazione della Convenzione da parte delle Parti contraenti. Il suddetto questionario è inviato a tutte le Parti. Le Parti rispondono al suddetto questionario e a qualsiasi altra eventuale richiesta di informazioni da parte del GREVIO.
- 5. Il GREVIO può ricevere informazioni riguardanti l'attuazione della Convenzione da parte delle ONG e della società civile, nonché dalle istituzioni nazionali di protezione dei diritti umani.
- 6. Il GREVIO tiene debitamente conto delle informazioni esistenti disponibili in altri strumenti e organizzazioni internazionali e regionali nei settori che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
- 7. Nell'adottare il questionario per ogni ciclo di valutazione, il GREVIO prende in debita considerazione la raccolta dei dati e le ricerche esistenti presso le Parti, quali enunciate all'articolo 11 della presente Convenzione.
- 8. Il GREVIO può ricevere informazioni relative all'applicazione della Convenzione da parte del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, dell'Assemblea parlamentare e di altri organi competenti specializzati del Consiglio Europa, nonché da quelli stabiliti nel quadro di altri strumenti internazionali. Le denunce presentate dinanzi a tali organi e il seguito che viene loro dato sono messi a disposizione del GREVIO.
- Il GREVIO può inoltre organizzare, in collaborazione con le autorità nazionali e con l'assistenza di esperti nazionali indipendenti, delle visite nei paesi interessati, se le informazioni ricevute sono insufficienti o nei casi

- previsti al paragrafo 14. Nel corso di queste visite, il GREVIO può farsi assistere da specialisti in settori specifici.
- 10. Il GREVIO elabora una bozza di rapporto contenente la propria analisi sull'applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce la procedura di valutazione, nonché i suoi suggerimenti e le sue proposte riguardanti il modo in cui la Parte interessata può trattare i problemi individuati. Tale bozza di rapporto è trasmessa alla Parte oggetto della valutazione perché formuli i propri commenti, che sono presi in considerazione dal GREVIO quando adotta il suo rapporto.
- 11. Sulla base di tutte le informazioni e dei commenti delle Parti, il GREVIO adotta il proprio rapporto e le proprie conclusioni in merito alle misure adottate dalla Parte interessata per attuare le disposizioni della presente Convenzione. Questo rapporto e le conclusioni sono inviati alla Parte interessata e al Comitato delle Parti. Il rapporto e le conclusioni del GREVIO sono resi pubblici non appena adottati, accompagnati dagli eventuali commenti della Parte interessata.
- 12. Fatte salve le procedure di cui ai precedenti paragrafi da 1 a 8, il Comitato delle Parti può adottare, sulla base del rapporto e delle conclusioni del GREVIO, delle raccomandazioni rivolte alla suddetta Parte (a) riguardanti le misure da adottare per dare attuazione alle conclusioni del GREVIO, se necessario fissando una data per la presentazione delle informazioni sulla loro attuazione, e (b) miranti a promuovere la cooperazione con la suddetta Parte per un'adeguata applicazione della presente Convenzione.
- 13. Se il GREVIO riceve informazioni attendibili indicanti una situazione in cui i problemi rilevati richiedono un'attenzione immediata per prevenire o limitare la portata o il numero di gravi violazioni della Convenzione, può domandare la presentazione urgente di un rapporto speciale sulle misure adottate per prevenire una forma di violenza sulle donne grave, diffusa o ricorrente.
- 14. Il GREVIO può, tenendo conto delle informazioni presentate dalla Parte interessata e di ogni altra informazione attendibile, designare uno o più membri incaricati di condurre un'indagine e di presentargli con urgenza un rapporto. Se necessario, e con il consenso della Parte, tale indagine può includere una visita sul suo territorio.
- 15. Dopo avere esaminato le conclusioni relative all'indagine di cui al paragrafo 14, il GREVIO trasmette tali risultati alla Parte interessata e, se del caso, al Comitato delle Parti e al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, accompagnati da qualsiasi altra osservazione e raccomandazione.

Articolo 69 – Raccomandazioni generali

Il GREVIO può adottare, ove opportuno, raccomandazioni di carattere generale sull'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 70 – Partecipazione dei Parlamenti al controllo

- 1. I parlamenti nazionali sono invitati a partecipare al controllo delle misure adottate per l'attuazione della presente Convenzione.
- 2. Le Parti presentano i rapporti del GREVIO ai loro Parlamenti nazionali.
- 3. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa è invitata a fare regolarmente un bilancio dell'applicazione della presente Convenzione.

Capitolo X – Relazioni con altri strumenti internazionali

Articolo 71 – Relazioni con altri strumenti internazionali

- La presente Convenzione non pregiudica gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali di cui le Parti alla presente Convenzione sono parte contraente o lo diventeranno in futuro e che contengono disposizioni relative alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione.
- Le Parti alla presente Convenzione possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione, al fine di integrarne o rafforzarne le disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa sanciti.

Capitolo XI – Emendamenti alla Convenzione

Articolo 72 – Emendamenti

- Ogni emendamento alla presente Convenzione, proposto da una Parte, deve essere comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmesso da quest'ultimo agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato firmatario, a ogni Parte, all'Unione europea, a ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 75, nonché a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 76.
- 2. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa esamina l'emendamento proposto e, dopo avere consultato le Parti alla Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa, può adottare l'emendamento con la maggioranza prevista all'Articolo 20.d dello statuto del Consiglio d'Europa.

- 3. Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al paragrafo 2 del presente articolo è trasmesso alle Parti per accettazione.
- 4. Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 2 entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data in cui tutte le Parti hanno informato il Segretario Generale della loro accettazione.

Capitolo XII - Clausole finali

Articolo 73 – Effetti della Convenzione

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di diritto interno e di altri strumenti internazionali vincolanti già in vigore o che possono entrare in vigore, in base ai quali sono o sarebbero riconosciuti dei diritti più favorevoli per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica.

Articolo 74 – Composizione delle controversie

- In caso di controversia tra le Parti circa l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti si adopereranno anzitutto per trovare una soluzione mediante negoziato, conciliazione, arbitrato, o qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta.
- 2. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può stabilire delle procedure per la composizione delle controversie che potranno essere utilizzate dalle Parti, se vi consentono.

Articolo 75 – Firma ed entrata in vigore

- La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e dell'Unione europea.
- 2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui 10 firmatari, di cui almeno otto Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo 2.

4. Se uno Stato di cui al paragrafo 1 o l'Unione europea esprime ulteriormente il proprio consenso a essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore, nei suoi confronti, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 76 – Adesione alla Convenzione

- Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo avere consultato le Parti alla presente Convenzione e averne ottenuto l'unanime consenso, può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che non abbia partecipato all'elaborazione della convenzione ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei rappresentanti delle Parti contraenti con diritto di sedere in seno al Comitato dei Ministri.
- 2. Nei confronti di ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 77 – Applicazione territoriale

- 1. Ogni Stato o l'Unione europea, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, potrà indicare il territorio o i territori cui si applicherà la presente Convenzione.
- 2. Ciascuna Parte potrà, in qualsiasi momento successivo e mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio specificato in tale dichiarazione, di cui curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzata ad assumere impegni. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
- 3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata nei confronti di ogni territorio specificato nella suddetta dichiarazione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del ricevimento di tale notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 78 – Riserve

- 1. Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione, salvo quelle previste ai successivi paragrafi 2 e 3.
- 2. Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze le disposizioni enunciate nei seguenti articoli:
 - Articolo 30, paragrafo 2;
 - Articolo 44, paragrafi 1.e, 3 e 4;
 - Articolo 55, paragrafo 1 esaminato insieme all'Articolo 35 per quanto riguarda i reati minori;
 - Articolo 58 esaminato insieme agli Articoli 37, 38 e 39;
 - Articolo 59.
- 3. Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di prevedere sanzioni non penali, invece di imporre sanzioni penali, per i comportamenti di cui agli articoli 33 e 34.
- 4. Ogni Parte può ritirare in tutto o in parte una riserva mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto a partire dalla data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale.

Articolo 79 – Validità ed esame delle riserve

- 1. Le riserve previste all'articolo 78, paragrafi 2 e 3 sono valide per un periodo di cinque anni a partire dal primo giorno dell'entrata in vigore della Convenzione per la Parte interessata. Tali riserve possono tuttavia essere rinnovate per periodi di uguale durata.
- 2. Diciotto mesi prima della scadenza della riserva, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica tale scadenza alla Parte interessata. Tre mesi prima della data della scadenza, la Parte deve comunicare al Segretario Generale la sua intenzione di mantenere, modificare o ritirare la riserva. In assenza di tale comunicazione, il Segretario Generale informa la Parte che la sua riserva si intende automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi. Se la Parte interessata non notifica prima della scadenza di tale termine la sua intenzione di mantenere o modificare la propria riserva, questa è considerata sciolta.

3. La Parte che ha formulato una riserva conformemente all'Articolo 78, paragrafi 2 e 3, deve fornire, prima di rinnovarla, o su richiesta, delle spiegazioni al GREVIO in merito ai motivi che ne giustificano il mantenimento.

Articolo 80 – Denuncia

- 1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 2. Tale denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 81 – Notifica

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri del Consiglio d'Europa che abbiano partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, a ogni firmatario, a ogni Parte, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:

- a ogni firma;
- b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli Articoli 75 e 76;
- d ogni emendamento adottato conformemente all'Articolo 72 e la data della sua entrata in vigore;
- e ogni riserva e ritiro di riserva formulati conformemente all'Articolo 78;
- f ogni denuncia presentata conformemente all'Articolo 80;
- g ogni altro atto, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Istanbul, l'11 maggio 2011, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà una copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderirvi.

Allegato - Privilegi e immunità (Articolo 66)

- 1. Il presente allegato si applica ai membri del GREVIO citati all'Articolo 66 della Convenzione, come pure agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi. Ai fini del presente allegato, l'espressione "altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese" comprende gli esperti nazionali indipendenti e gli specialisti di cui all'Articolo 68, paragrafo 9 della Convenzione, i funzionari del Consiglio d'Europa e gli interpreti reclutati dal Consiglio d'Europa che accompagnano il GREVIO nel corso delle sue visite nel paese.
- 2. I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese, nell'esercizio delle loro funzioni legate alla preparazione e all'esecuzione delle visite e del seguito che verrà loro dato, nonché dei viaggi collegati a tali funzioni, godranno dei seguenti privilegi e immunità:
 - a immunità dall'arresto o dalla detenzione e dal sequesto del loro bagaglio personale e immunità da ogni procedimento legale, di qualsiasi tipo, per le parole o gli scritti e gli atti da loro compiuti in veste ufficiale;
 - b esenzione da eventuali restrizioni alla loro libertà di movimento relativa all'uscita e all'ingresso nel loro paese di residenza e all'ingresso e all'uscita dal paese in cui esercitano le loro funzioni, e da ogni formalità di registrazione degli stranieri nei paesi visitati o attraversati nell'esercizio delle loro funzioni.
- 3. Nel corso dei viaggi effettuati nell'esercizio delle loro funzioni, saranno accordate ai membri del GREVIO e agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese le stesse agevolazioni in materia di dogana e di controllo dei cambi concesse ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea.
- 4. I documenti relativi alla valutazione dell'applicazione della Convenzione trasportati dai membri del GREVIO e dagli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese sono inviolabili nella misura in cui riguardano l'attività del GREVIO. Nessuna misura di intercettazione o di censura potrà essere applicata alla corrispondenza ufficiale del GREVIO o alle comunicazioni ufficiali dei membri del GREVIO e degli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese.
- Al fine di garantire ai membri del GREVIO e agli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese una completa libertà di parola e una completa indipendenza nello svolgimento delle loro funzioni,

- l'immunità da procedimenti legali rispetto alle parole pronunciate o agli scritti e a tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni continuerà ad essere accordata anche allo scadere del loro mandato.
- 6. I privilegi e le immunità sono concessi alle persone di cui al paragrafo 1 del presente allegato non per loro vantaggio personale, bensì per garantire l'esercizio indipendente delle loro funzioni nell'interesse del GREVIO. La revoca delle immunità concesse alle persone di cui al paragrafo 1 del presente allegato è pronunciata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in tutti i casi in cui, a suo parere, l'immunità potrebbe ostacolare il corso della giustizia e tale immunità potrebbe essere sospesa senza arrecare pregiudizio agli interessi del GREVIO.

Allegato 3

Letture e risorse addizionali

Fonti selezionate del Consiglio d'Europa

Testi fondamentali dell'APCE che fanno riferimento alla Convenzione di Istanbul

Risoluzione 2289 (2019) "La Convenzione di Istanbul sulla violenza contro le donne: risultati e sfide", rapporto di Zita Gurmai (Ungheria, SOC) relatrice della Commissione sull'uguaglianza e la non discriminazione, Doc. 14908

Risoluzione 2233 (2018) "Matrimonio forzato in Europa", rapporto di Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, ALDE), relatrice della Commissione sull'uguaglianza e la non discriminazione, Doc. 14574

Risoluzione 2177 (2017) "Porre fine alla violenza e alle molestie sessuali contro le donne nello spazio pubblico", rapporto di Françoise Hetto-Gaasch (Lussemburgo, PPE/CD), relatrice della Commissione sull'uguaglianza e la non discriminazione, Doc. 14337

Risoluzione 2159 (2017) "Proteggere le donne e le ragazze rifugiate dalla violenza di genere", rapporto di Gisela Wurm (Austria, SOC), relatrice della Commissione sull'uguaglianza e la non discriminazione, Doc. 14284

Risoluzione 2135 (2016) "Mutilazioni genitali femminili in Europa", rapporto di Béatrice Fresko-Rolfo (Monaco, ALDE), relatrice della Commissione sull'uguaglianza e la non discriminazione, Doc. 14135

Risoluzione 2101 (2016) "Raccolta sistematica di dati sulla violenza sulle donne", rapporto di Maria Edera Spadoni (Italia, NR), relatrice della Commissione sull'uguaglianza e la non discriminazione, Doc. 13988

Risoluzione 2093 (2016) "Recenti aggressioni contro le donne: necessità di una comunicazione obiettiva e di una risposta globale", rapporto di Jonas Gunnarsson (Svezia, SOC), relatore della Commissione sull'uguaglianza e la non discriminazione, Doc. 13961

Risoluzione 2084 (2015) "Promozione delle migliori prassi nella lotta alla violenza sulle donne", rapporto di Sahiba Gafarova (Azerbaigian, CE), relatrice della Commissione sull'uguaglianza e la non discriminazione, Doc. 13914

Risoluzione 1963 (2013) e Raccomandazione 2030 (2013) e la risposta del Comitato dei ministri a quest'ultima (Doc. 13504) "Violenza sulle donne in Europa', rapporto di José Mendes Bota (Portogallo, PPE/CD), relatore della Commissione sull'uguaglianza e la non discriminazione, Doc. 13349

Risoluzione 1962 (2013) "Stalking", rapporto di Gisela Wurm (Austria, SOC), relatrice della Commissione sull'uguaglianza e la non discriminazione, Doc. 13336

Risoluzione 1861 (2012) "Promozione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, rapporto di José Mendes Bota (Portogallo, PPE/CD), relatore della Commissione sull'uguaglianza e la non discriminazione, Doc. 12810

Parere 280 (2011) sulla Bozza della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, rapporto di José Mendes Bota (Portogallo, PPE/CD), relatore della Commissione sull'uguaglianza e la non discriminazione, Doc. 12530

Risoluzione 1691 (2009) e Raccomandazione 1887 (2009) "Stupro delle donne, compreso lo stupro coniugale, rapporto di Marlene Rupprecht (Germania, SOC), relatrice della (ex) Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini, Doc. 12013

Risoluzione 1654 (2009) e Raccomandazione 1861 (2009) "Femminicidio", rapporto di Lydie Err (Lussemburgo, SOC), relatrice della (ex) Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini, Doc. 11781

Risoluzione 1635 (2008) e Raccomandazione 1847 (2008) "Lotta alla violenza nei confronti delle donne: verso una Convenzione del Consiglio d'Europa', rapporto di José Mendes Bota (Portogallo, PPE/CD), relatore della (ex) Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini, Doc. 11702

Raccomandazione 1777 (2007) relativa alle aggressioni sessuali legate alle "droghe da stupro", rapporto di Maria Damanaki (Grecia, SOC), relatrice della (ex) Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini, Doc. 11038

Raccomandazione 1723 (2005) "Matrimoni forzati e matrimoni tra bambini, rapporto di Rosmarie Zapfl-Helbling (Svizzera, PPE/CD), relatrice della (ex) Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini, Doc. 10590

Risoluzione 1327 (2003) relativa ai cosiddetti "delitti d'onore", rapporto di Ann Cryer (Regno Unito, SOC), relatrice della (ex) Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini, Doc. 9720

Raccomandazione 1582 (2002) "Violenza domestica sulle donne, rapporto di Olga Kelto'ová (Repubblica slovacca, SOC), relatrice della (ex) Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini, Doc. 9525

Risoluzione 1247 (2001) "Mutilazioni genitali femminili", rapporto di Ruth-Gaby Vermot-Mangold (Svizzera, SOC), relatrice della (ex) Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini, Doc. 9076

Principali raccomandazioni e dichiarazioni del Comitato dei Ministri relative alla violenza sulle donne e alla violenza domestica (2000-2019)

Raccomandazione CM/Rec(2019)1 del Comitato dei Ministri agli Stati membri per prevenire e combattere il sessismo

Dichiarazione Decl(13/09/2017) del Comitato dei Ministri sulla necessità di intensificare gli sforzi per prevenire e combattere le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni forzati in Europa

Raccomandazione CM/Rec(2002)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza

Altri strumenti e pubblicazioni del Consiglio d'Europa

Pubblicazioni e schede informative relative alla Convenzione di Istanbul

Domande e risposte sulla Convenzione di Istanbul

Opuscolo generale sulla Convenzione di Istanbul

Opuscolo sul meccanismo di monitoraggio

La Convenzione di Istanbul: Uno strumento globale per prevenire e combattere la violenza contro le donne e le ragazze

Lotta alla violenza sulle donne: norme minime per i servizi di supporto

Garantire la raccolta dei dati e la ricerca sulla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica: Articolo 11 della Convenzione di Istanbul (2016)

Prevenzione della violenza nei confronti delle donne: Articolo 12 della Convenzione di Istanbul (2014)

Sensibilizzazione sulla violenza nei confronti delle donne: Articolo 13 della Convenzione di Istanbul (2014)

Programmi di carattere preventivo e di trattamento per gli autori di violenza domestica e sessuale: Articolo 16 della Convenzione di Istanbul (2015)

Incoraggiare la partecipazione del settore privato e dei media alla prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica: Articolo 17 della Convenzione di Istanbul (2016)

Misure urgenti di allontanamento in situazioni di violenza domestica: Articolo 52 della Convenzione di Istanbul (2017)

Corso HELP online per professionisti del diritto sulla violenza sulle donne e la violenza domestica (2017)

Attuazione dell'Articolo 10 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – istituzione di organismi nazionali di coordinamento (2016)

Migliorare l'efficacia delle forze dell'ordine e degli uffici giudiziari nella lotta alla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (2016)

Manuale per la formazione dei formatori: Efficace cooperazione inter-istituzionale per prevenire e combattere la violenza domestica (2015)

Schede informative tematiche

Scheda informativa sulla Convenzione di Istanbul (2018)

12 passi per conformarsi alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

I diritti dell'infanzia

Stalking

Proteggere le donne migranti, le donne rifugiate e richiedenti asilo dalla violenza di genere

Delitti commessi in nome del cosiddetto "onore"

Mutilazioni genitali femminili

Uno strumento per promuovere una maggiore parità tra donne e uomini

Altre pubblicazioni

Prevenire e combattere la violenza domestica sulle donne: Una risorsa didattica per la formazione delle forze dell'ordine e degli uffici giudiziari (2016)

Lotta alla violenza sulle donne: Studio analitico delle misure e azioni intraprese negli Stati membri del Consiglio d'Europa (2006)

Strumenti regionali per combattere la violenza sulle donne – Convenzioni di Belém do Pará e di Istanbul (2014)

Panoramica degli studi sui costi della violenza sulle donne e la violenza domestica (2012, aggiornata nel 2014)

Studio analitico dei risultati del 4° ciclo di monitoraggio dell'attuazione della Raccomandazione Rec(2002)5 sulla protezione delle donne dalla violenza negli Stati membri del Consiglio d'Europa

Commissione sulla condizione della donna, CSW 57 Conclusioni concordate, Eliminazione e prevenzione di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze (2013)

Strategia del Consiglio d'Europa per la parità di genere 2018-2023 (2018)

Parità di genere e diritti della donna – Norme del Consiglio d'Europa (2015)

Glossario del Consiglio d'Europa sulla parità di genere (2016) (bilingue francese-inglese)

Rapporto del seminario del Consiglio d'Europa "Combattere il discorso d'odio sessista" (febbraio 2016)

Nota informativa sul discorso d'odio sessista (2016)

Manuale sull'attuazione della Raccomandazione CM/Rec(2013)1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla parità di genere e i media (2015)

Parità di genere e media a livello nazionale – Raccolta di buone prassi degli Stati membri (2014)

I media e l'immagine della donna – Rapporto della Prima Conferenza della Rete dei punti focali nazionali del Consiglio d'Europa sulla parità di genere (2013)

Raccolta di buone prassi degli Stati membri per ridurre gli ostacoli esistenti e facilitare l'accesso delle donne alla giustizia (2015)

Studio congiunto IPU/APCE "Sessismo, molestie e violenza nei confronti delle donne nei Parlamenti in Europa" (2018)

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di violenza contro le donne e violenza domestica

Schede informative tematiche delle principali sentenze e decisioni su:

Violenza sulle donne

Violenza domestica

Diritti riproduttivi

Parità di genere

Selezione di strumenti internazionali

Numeri di assistenza telefonica in Europa

Un elenco delle linee di assistenza telefonica pertinenti è disponibile all'indirizzo www.coe.int/en/web/istanbul- convention /help-lines

Strumenti mondiali

Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW) (A/RES/34/180), e relativo Protocollo facoltativo, (A/RES/54/4)

Raccomandazioni generali sulla violenza contro le donne n.19 (1992) (Supplemento n. 38 (A/47/38)) e n. 35 (2017) (CEDAW/C/GC/35), adottate dal Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW)

Assemblea Generale delle Nazioni Unite Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne (1993) (A/RES/48/104)

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (A/RES/44/25) e relativi Protocolli facoltativi riguardanti "Il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati" e "La vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia rappresentante bambini" (A/RES/54/263)

Strumenti regionali

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) STCE n. 210 (2011) e rapporto esplicativa

Convenzione inter-americana sulla prevenzione, punizione e sradicamento della violenza contro le donne (Convenzione di Belem do Pará) (1994)

Protocollo della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli sui diritti delle donne in Africa (Protocollo di Maputo) (2003)

Altri link utili

Regionali

Parlamento Europeo: www.europarl.europa.eu/portal/en

Assemblea Parlamentare della NATO: www.nato-pa.int

Assemblea Parlamentare dell'OSCE: www.oscepa.org

Network Parlamentare Globale dell'OECD: www.oecd.org/parliamentarians

ParlAmericas, Network di Parlamentari dei Paesi Membri dell'OAS: www.parlamericas.org/en

Assemblea Parlamentare – Unione per il Mediterraneo: www.paufm.org

Assemblea Parlamentare della Francofonia: www.apf.francophonie. org (unicamente in francese)

Assemblea Interparlamentare degli Stati Membri della Comunità degli Stati Indipendenti: www.iacis.ru/eng

Parlamento del Mercosur: www.parlamentomercosur.org (unicamente in spagnolo o portoghese)

Parlamento Centro-Americano: www.parlacen.int (unicamente in spagnolo)

Assemblea legislativa dell'Africa Orientale: www.eala.org

Internazionali

Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani– Cooperazione tra meccanismi mondiali e regionali in materia di diritti delle donne, La piattaforma di meccanismi internazionali e regionali indipendenti sulla violenza contro le donne e i diritti delle donne

Unione interparlamentare: www.ipu.org

Rete parlamentare sulla Banca Mondiale e sul Fondo monetario internazionale: www.parlnet.org

La violenza sulle donne è una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione nei confrtonti delle donne.

La Convenzione di Istanbul mira a prevenire la violenza, proteggere le vittime e perseguire gli autori attraverso una vasta serie di politiche e di misure. Essa mira a contribuire all'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, a promuovere l'uguaglianza di fatto tra le donne e gli uomini e a promuovere la cooperazione internazionale contro la violenza sulle donne e la violenza domestica.

www.coe.int

Il Consiglio d'Europa è la principale organizzazione di difesa dei diritti umani del continente. È composto da 47 Stati membri, compresi tutti i membri dell'Unione Europea.
Tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno firmato la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, un trattato volto a proteggere i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto.
La Corte europea dei Diritti dell'Uomo verifica l'attuazione della Convenzione negli Stati membri.

